1867

N° 231

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.

Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.

Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.

Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20. Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (franco ai confini)		»	52	27	15

FIRENZE, Sabato 24 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 3852 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 15 corrente mese, numero 3848, sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico;

Udito il parere del Consiglio di Stato, e conformemente a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, incaricato del portafoglio delle finanze, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato per l'esecuzione dell'anzidetta legge l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dai ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 agosto 1867.

VITTORIO EMANUELE.

U. RATTAZZI.
S. TECCHIO.

REGOLAMENTO.

TITOLO I.

Delle prese di possesso dei beni degli enti morali ecclesiastici soppressi, e soggetti a conversione.

CAPO I. — *Delle prese di possesso dei beni degli enti morali soppressi dalla legge* 15 *agosto* 1867, *n°* 3848.

Art. 1. Le prese di possesso dei beni degli enti morali soppressi dalla legge 15 agosto 1867, n° 3848, saranno eseguite dal demanio in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2. I ricevitori del demanio trasmetteranno immediatamente per mano dei messi comunali agli investiti o legali rappresentanti degli enti morali soppressi dalla legge predetta, due esemplari del modulo *A*, coi relativi prospetti (*A* 1, *A* 2, *A* 3, *A* 4, *A* 5, *A* 6, *A* 7), per la denuncia di tutto il patrimonio posseduto dall'ente morale.

I messi comunali faranno attestazione ai ricevitori della eseguita comunicazione, a norma del modulo *A* 8.

Art. 3. Gli investiti o legali rappresentanti degli enti morali ecclesiastici soppressi, che non avessero ricevuti i moduli per la denuncia nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno farne domanda entro i tre giorni successivi al ricevitore nel cui distretto ha sede l'ente morale.

Art. 4. Entro quindici giorni dalla data della consegna dei moduli, o dalla scadenza del termine per chiederli al ricevitore, gli amministratori od investiti degli enti morali soppressi dovranno sui moduli stessi, ancorchè pretendano d'essere esenti dalla soppressione, compilare in doppio la esatta denuncia del patrimonio dell'ente morale, e rimetterla al ricevitore; in difetto di che incorreranno personalmente nelle pene sancite dall'articolo 13 della legge del 7 luglio 1866.

Quelli che avessero già fatto la denuncia del patrimonio stabile dell'ente morale per effetto della legge predetta, si limiteranno a denunciare la parte mobile del patrimonio dell'ente morale.

Art. 5. Gli amministratori o rappresentanti degli enti morali indicati al n° 1 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867, che abbiano cura d'anime e massa comune, uniranno alla denuncia i documenti comprovanti la cura, non che un progetto di assegnazione alla medesima di una rendita corrispondente alla misura media dell'ultimo decennio.

Gli amministratori delle istituzioni di natura mista denuncieranno quella parte dei redditi del patrimonio che, giusta l'art. 2 della legge 3 agosto 1862, n° 753, deve essere destinata ad oggetto di culto e separatamente amministrata.

Art. 6. Coloro ai quali competano i diritti di cui all'art. 3 della legge 15 agosto 1867, uniranno alla denuncia i documenti atti a comprovarli, ed una dimostrazione della rendita netta della dotazione ordinaria e della partecipazione, ragguagliata alla media dell'ultimo decennio.

Art. 7. I ricevitori, riscontrata la esattezza delle denuncie, specialmente in quanto riguarda l'integrità del patrimonio e la rendita del medesimo accertata per l'applicazione della tassa di mano-morta, apporranno a ciascun esemplare delle denuncie la dichiarazione della operata verificazione, e, ritenutone uno presso di loro, rimetteranno l'altro alla direzione da cui dipendono.

Art. 8. Le Direzioni esamineranno i progetti fatti dai rappresentanti dell'ente morale per la determinazione della quota *curata* di massa da assegnarsi per congrua parrocchiale, e li trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) coi documenti relativi e colle loro osservazioni e proposte.

Quando siano da parte dell'investito o dell'amministratore dell'ente morale fatte eccezioni contro l'applicazione della legge di soppressione, le Direzioni ne riferiranno parimente al Ministero delle finanze, e trasmetteranno al medesimo i documenti che si fossero prodotti a giustificare la pretesa di esenzione, accompagnandoli colle loro osservazioni e proposte.

Art. 9. Colla scorta delle denuncie le direzioni ordineranno immediatamente la presa di possesso del patrimonio di quegli enti morali ecclesiastici i quali non abbiano prodotte fondate eccezioni contro la applicazione della legge di soppressione e consegnati documenti a giustificazione delle medesime.

Art. 10. Quando dall'esame della denuncia o per altro mezzo le direzioni vengano a conoscere che un ente morale soppresso possegga beni in un distretto di ricevitoria che non sia quello ove l'ente ha la sua sede, oppure nella circoscrizione di altre direzioni, dovranno fare un estratto della denuncia, raccogliere le opportune indicazioni per riconoscere i beni e trasmetterle o al ricevitore o alla direzione competente secondo la situazione dei beni, affinchè ne eseguiscano o ne facciano eseguire la presa di possesso.

Art. 11. L'incaricato della presa di possesso, richiesto l'intervento dell'investito o dell'amministratore, si farà esibire i registri e i conti di amministrazione e tutte le scritture e titoli relativi alle proprietà, ai crediti, alle passività, ed in generale ai diritti, obblighi e pesi dell'ente morale, e li descriverà in apposito elenco.

Lo stesso farà per il denaro, per le derrate, i mobili di valore, gli arredi sacri e gli oggetti preziosi.

L'incaricato demaniale dovrà numerare, cifrare, e firmare i libri, i registri ed i conti d'amministrazione; provvederà che tutto sia diligentemente custodito; e verserà il denaro e depositerà gli oggetti preziosi che possano essere trasportati, nella cassa erariale più prossima, o in quella che verrà indicata con apposite istruzioni. Gli oggetti preziosi che non vi si potessero trasportare saranno depositati temporaneamente presso il sindaco. Nell'un caso e nell'altro gli oggetti saranno accuratamente descritti, suggellati con triplo sigillo, e di tutto si redigerà processo verbale.

Gli arredi sacri, i mobili e gli effetti necessari all'ordinaria officiatura delle chiese, verranno dal delegato descritti in apposito elenco e consegnati agli incaricati dell'officiatura.

Art. 12. Nel caso di presa di possesso di benefizi soggetti a patronato laicale o misto, il delegato dovrà richiedere eziandio l'intervento dei patroni, quando sieno conosciuti. Trattandosi di chiese ricettizie e comunie con cura di anime, dovrà essere invitato ad assistere alla presa di possesso anche il sindaco locale, che potrà intervenirvi personalmente o per mezzo di un delegato.

Art. 13. Il verbale di presa di possesso sarà redatto in doppio originale secondo il modulo *B*, e verrà firmato dagli intervenuti alla redazione dell'atto. Saranno allegati al verbale prospetti conformi a quelli indicati all'art. 2 (*A* 1, *A* 2, *A* 3, *A* 4, *A* 5, *A* 6, *A* 7).

Se l'investito, l'amministratore o il patrono dell'ente morale, non intervenisse all'atto di presa di possesso, nel tempo e nel luogo che gli verrà designato dall'incaricato, se ne farà annotazione nel verbale, premesse le pratiche accennate all'art. 14 della legge 7 luglio 1866.

Art. 14. Entro tre giorni dal compimento della presa di possesso i ricevitori trasmetteranno alle Direzioni un esemplare del verbale, ritenendo l'altro presso di loro.

Le Direzioni riconosceranno la regolarità del verbale, e, ove ne sia il caso, ne ordineranno la rettificazione; dovranno indi di ciascun verbale fare due copie, l'una delle quali spediranno all'amministrazione del fondo per il culto, l'altra al Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio).

Nel caso in cui siasi preso possesso di beni appartenenti ad un ente morale soppresso avente sede nella circoscrizione di altra Direzione, sarà a questa pure trasmesso un estratto del verbale.

Art. 15. Se in tutto o in parte il patrimonio stabile di un ente morale soppresso non fosse stato sottoposto all'applicazione della tassa di mano-morta od all'equivalente d'imposta, le Direzioni demaniali promuoveranno la determinazione della rendita imponibile colle norme delle leggi relative.

CAPO II. — *Delle prese di possesso dei beni degli enti morali soppressi dalla legge 7 luglio* 1866, *n°* 3036.

Art. 16. Per gli enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866, si osserverà nelle denuncie, nelle prese di possesso dei beni, e in tutti gli altri atti che li riguardano, il procedimento prescritto dal regolamento approvato con Regio decreto 21 stesso mese, n° 3070.

CAPO III. — *Delle prese di possesso dei beni degli enti morali soggetti a conversione.*

Art. 17. Le denuncie e le prese di possesso dei beni degli enti morali soggetti a conversione, non ancora compiute, si eseguiranno in conformità alle disposizioni contenute nel capo I del presente regolamento, in quanto sieno ad esse applicabili.

Art. 18. Gli investiti e gli amministratori degli anzidetti enti morali che in esecuzione della legge 7 luglio 1866, avessero già fatta la denuncia del patrimonio immobiliare, dovranno fare una denuncia suppletiva dei capitali, canoni, censi, livelli, decime, annue prestazioni, e di tutto il rimanente loro patrimonio mobiliare, per gli effetti del disposto dagli articoli 2 e 18 della legge 15 agosto 1867.

Tale denuncia dovrà eseguirsi di conformità al modulo *A*; ed a cura degli agenti dell'amministrazione sarà unita alla denuncia precedente.

TITOLO II.

Dell'amministrazione dei beni pervenuti al Demanio dal patrimonio ecclesiastico.

CAPO I. — *Norme generali.*

Art. 19. L'amministrazione dei beni devoluti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, e 15 agosto 1867, sarà tenuta distinta da quella degli altri beni appartenenti allo Stato, ed affidata alle direzioni, che vi provvederanno per mezzo dei dipendenti ricevitori, sotto la immediata sorveglianza delle Commissioni provinciali.

Art. 20. Per l'opera dei ricevitori e per le spese d'ufficio relative a questo speciale servizio, sarà corrisposto un aggio sulle riscossioni, nella misura e con le norme in vigore per le altre rendite demaniali. Per la liquidazione dell'aggio questa parte di introiti sarà cumulata con tutti gli altri prodotti dell'ufficio.

CAPO II. — *Dei registri di consistenza.*

Art. 21. I ricevitori, con la guida dei verbali di presa di possesso ed all'appoggio dei titoli di attività e passività e di ogni altro elemento esistente nel loro ufficio o negli archivi dell'ente soppresso o di quello i cui beni immobili sono soggetti a conversione, compileranno un prospetto in tre esemplari di tutti i beni siti nel distretto del loro ufficio pervenuti al Demanio per effetto delle due leggi sovraccennate.

Art. 22. I tre esemplari del prospetto sovraindicato saranno dai ricevitori, con tutti i titoli che li corredano, mandati alle direzioni, le quali, dopo di averne fatto esame e rettificazione in quanto fosse per occorrere e di averli muniti del loro *visto*, li rimetteranno alle Commissioni provinciali per la definitiva approvazione.

Art. 23. Le Commissioni provinciali esamineranno i prospetti, ed, ove occorra, provvederanno alle loro rettificazioni; riconosciutili regolari o fattane la rettifica, apporranno a ciascun esemplare dei prospetti la loro approvazione; ne restituiranno due alle direzioni con tutti i documenti di appoggio; e trasmetteranno il terzo alla Commissione centrale di sindacato (presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio).

Art. 24. Le direzioni conserveranno nel loro ufficio uno dei detti due esemplari, coi titoli che lo corredano, e trasmetteranno l'altro al ricevitore.

Art. 25. I prospetti trasmessi dalle direzioni coll'approvazione delle Commissioni provinciali serviranno ai ricevitori come registro di consistenza dei beni esistenti nel rispettivo distretto.

Art. 26. Gli esemplari dei prospetti trattenuti dalle direzioni, riuniti e classificati nell'ordine alfabetico degli uffici demaniali compresi nelle rispettive provincie, serviranno pure alle medesime come registro di consistenza.

Art. 27. I ricevitori e le Direzioni terranno rispettivamente altro registro in cui sarà riportata la situazione del patrimonio e le successive variazioni del medesimo.

CAPO III. — *Della gestione dei beni.*

Art. 28. — Il sistema normale per l'amministrazione dei beni provenienti dal patrimonio ecclesiastico è quello delle locazioni; alle quali le Direzioni provvederanno con pubblici incanti o con partiti privati, a seconda dell'importanza delle locazioni; attenendosi alle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 25 novembre 1866, n° 3381, in quanto non sieno modificate dal presente e non si trovino in opposizione al disposto dalla legge 15 agosto 1867.

Art. 29. Rimangono ferme le facoltà delle Direzioni per la stipulazione di contratti di locazione stabilite dal R. decreto 17 luglio 1862, n° 760, salvo l'approvazione di cui all'art. 40.

Oltre i limiti di dette facoltà dovranno le Direzioni provocare le deliberazioni delle Commissioni provinciali, alle quali spetterà pure l'approvazione dei relativi capitolati.

Art. 30. La durata delle locazioni verrà prestabilita dalle Commissioni provinciali sulla proposta delle Direzioni, tenuto conto delle circostanze e consuetudini locali, e avvertendo sovrattutto di non pregiudicare il buon risultato della vendita. In ogni caso la durata non dovrà eccedere i nove anni; e sarà convenuta, pel caso di vendita, la rescindibilità, almeno dopo il primo triennio.

Art. 31. Il prezzo d'incanto, per regola generale, sarà quello del contratto in corso; se pure, o per maggiori offerte già ricevute, o per altre considerazioni, non si credesse di aumentarlo.

Art. 32. Trattandosi di nuove locazioni, e sempre quando il prezzo non si possa desumere dai risultati della precedente gestione, potrà prendersi a base della determinazione del medesimo la rendita cinque per cento del capitale risultante dalla media aritmetica fra i primi due dati di cui all'articolo 10 della legge 15 agosto 1867.

Art. 33. Le Commissioni provinciali hanno facoltà di ridurre fino a cinque giorni il termine entro il quale, dalla pubblicazione degli avvisi, devono seguire gli incanti, e quello fissato per gli aumenti del ventesimo. La stessa facoltà è lasciata alle direzioni rispetto ai contratti che possono stipulare senza la previa autorizzazione delle Commissioni.

Art. 34. Le Commissioni provinciali e le Direzioni, a seconda delle rispettive competenze, determineranno il luogo ove debbono tenersi gli incanti, ai quali dovrà sempre assistere un agente del demanio.

Art. 35. Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenti un solo oblatore. L'aggiudicazione però dovrà sempre venir pubblicata per dar luogo alle offerte di miglioramento nella misura non minore di un ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

Art. 36. Andato deserto l'incanto, le Commissioni, sulle proposte delle Direzioni, deliberano se debba ripetersi l'esperimento d'asta sulle stesse basi, o se debbasi ridurre il prezzo o variare le condizioni.

Le deliberazioni delle Commissioni, portanti riduzione di prezzo o variazione di condizioni, avranno immediato effetto se prese ad unanimità di voti, tanto rispetto al provvedimento, quanto riguardo alla misura del ribasso; in caso diverso dovranno essere sottoposte alla Commissione centrale di sindacato per la definitiva approvazione.

Art. 37. Se, dopo la deserzione dell'incanto ed in pendenza delle pratiche di cui all'articolo precedente, venisse presentata, colle debite garanzie, l'offerta di un prezzo non inferiore a quello sul quale fu aperto l'incanto, ed alle medesime condizioni per esso prescritte, le Commissioni provinciali potranno autorizzarne l'accettazione, sotto riserva però di provocare mediante pubblici avvisi le offerte di miglioramento del prezzo nella misura non minore di un ventesimo.

Pubblicati gli avvisi, venendo presentata in tempo utile l'offerta del ventesimo, si farà luogo in base alla medesima ad un nuovo definitivo incanto; in caso diverso si procederà senz'altro col primo offerente alla stipulazione del contratto.

Art. 38. Quando si fossero inutilmente ripetuti due incanti sulle stesse basi, le Direzioni potranno addivenire alla stipulazione del contratto a partito privato, purchè rimangano inalterate le condizioni ed il prezzo.

Art. 39. I contratti di locazione dovranno essere convenientemente guarentiti nei modi che, a seconda della loro importanza e delle consuetudini locali, saranno per norma generale determinati dalle Commissioni provinciali; salvo le modificazioni che, per le specialità dei casi, le Commissioni stesse credessero opportuno di stabilire.

Art. 40. I contratti di locazione saranno approvati dalle Commissioni provinciali. Quelli che importassero un fitto annuo superiore alle lire 10,000 non avranno efficacia se non dopo che li abbia omologati la Commissione centrale di sindacato.

Art. 41. Rispetto ai beni pei quali le pratiche di locazione fossero riuscite vuote d'effetto e non si potessero proseguire con speranza di successo, le Commissioni provinciali, sopra proposta delle Direzioni, provvederanno alla gestione economica coll'istituzione d'apposite agenzie rurali, sotto l'immediata dipendenza delle ricevitorie nel cui distretto sono poste le tenute o la parte più importante di esse.

Al personale occorrente per le agenzie rurali sarà provveduto a norma del disposto dagli articoli 53 al 56.

Art. 42. Sulle indicazioni fornite dall'agente rurale il ricevitore forma il piano dell'amministrazione ad economia della tenuta.

Questo piano, disaminato e modificato, ove occorra, dal direttore, verrà discusso e definitivamente approvato dalla Commissione.

Il piano indicherà le coltivazioni che si opereranno nel fondo, l'approssimativo movimento delle scorte vive, le spese presumibilmente necessarie distinte per categorie, i prodotti prevedibili, i mezzi di raccoglierli e custodirli, le epoche ed i modi di effettuarne la vendita e di versarne il prezzo ricavato, ed ogni altra norma che fosse creduta necessaria per il migliore andamento della gestione economica.

Art. 43. Al termine di ciascun anno rurale l'agente dovrà presentare il conto della gestione per ciascuna tenuta.

Art. 44. Per le derrate provenienti da fondi non condotti ad economia, le Commissioni provinciali, sopra proposta delle Direzioni, determineranno le condizioni ed il metodo da seguirsi nella vendita; dopo di che le Direzioni procederanno alla alienazione, e consegneranno il genere venduto, previo pagamento del prezzo, senza bisogno di altra formalità.

Collo stesso sistema sarà provveduto alla vendita delle piante morte o mature al taglio e dei mobili fuori d'uso.

Art. 45. Ritenuto che l'amministrazione dei beni è affatto transitoria, non saranno autorizzate spese che non siano assolutamente necessarie, per la pura e semplice manutenzione del fondo in condizione servibile e produttiva, restando conseguentemente vietato d'impegnare il Demanio in altre spese, ancorchè di miglioramento.

Art. 46. Per l'esecuzione delle dette spese dopo essere state autorizzate giusta il presente regolamento, il direttore si atterrà al sistema che gli parrà più conveniente e più cauto, secondo le circostanze di luogo e di tempo; rimanendogli all'uopo conferita la facoltà di farle eseguire anche ad economia o mediante contratti a trattativa privata se la spesa non supera le lire 1,000; a privata licitazione, con avvisi pubblici, se non supera le lire 2,000; oltre la detta somma dovranno sempre precedere gli incanti.

CAPO IV. — *Degli introiti e degli esiti.*

Art. 47. Colla scorta dei registri di consistenza patrimoniale le direzioni formeranno in doppio originale, e per ciascun ufficio di riscossione, le *liste annuali di carico* di tutte le partite da riscuotersi.

Un esemplare della lista di carico sarà trasmesso al rispettivo ricevitore, che dovrà attestarne la ricevuta.

Art 48. Le aggiunzioni alla primitiva lista per crediti imprevisti od eventuali, e le diminuzioni ai crediti ivi iscritti si faranno dalle direzioni con *liste suppletorie* o con *fogli di deduzione*, che verranno trasmessi ai ricevitori come all'articolo precedente.

Art. 49. Di ogni riscossione i ricevitori rilascieranno quietanza staccata da apposito registro a madre e figlia, che terrà pur luogo di giornale degli introiti.

Qualunque altra specie di quietanza non sarà valida, nè libererà i debitori.

Contemporaneamente al rilascio della ricevuta, dovranno i ricevitori contrapporre al relativo articolo della lista di carico l'annotazione della somma incassata.

Art. 50. Simili annotazioni saranno fatte dalle direzioni sulle liste di carico esistenti presso le medesime, in base alla distinta delle partite riscosse, che sarà da ciascun ricevitore unita al conto mensile prescritto all'articolo 65.

Art. 51. Le direzioni colla scorta del registro di consistenza formeranno per ciascun ricevitore il ruolo, in triplo, delle imposte e degli altri oneri annuali gravanti i beni, e lo sottoporranno all'esame delle Commissioni provinciali.

Uno dei tre esemplari verrà da queste inviato alla Commissione centrale di sindacato per gli effetti di cui nell'articolo 57; gli altri due saranno restituiti alle direzioni, le quali ne trasmetteranno uno al ricevitore, che ne attesterà il ricevimento.

Art. 52. In base al ruolo i ricevitori faranno alle debite scadenze i pagamenti ai singoli creditori, ritirando analoga quitanza; e ne faranno annotazione nel ruolo, di fronte alle rispettive partite.

Art. 53. Le direzioni compileranno lo stato del personale addetto al servizio dei beni immobili, e lo trasmetteranno in doppio esemplare, colle proprie osservazioni e proposte, alle Commissioni provinciali per l'esame e per l'approvazione.

Art. 54. Le Commissioni provinciali, dopo di averlo approvato, trasmetteranno un esemplare di detto stato alla Direzione, e l'altro alla Commissione centrale di sindacato per gli effetti di cui nell'articolo 57.

Art. 55. All'appoggio dell'anzidetto stato, le direzioni apriranno un registro di conti individuali. Questo registro servirà per emettere di mese in mese gli ordini di pagamento sulle casse dei dipendenti ricevitori.

Art. 56. Non si potrà aumentare il personale di cui all'alinea dell'articolo 41, nè variare il piano di cui all'articolo 42, senza che, sopra proposta delle direzioni, v'abbia deliberato la Commissione provinciale ad unanimità di voti. Nel caso di discrepanza la deliberazione sarà riservata alla Commissione centrale di sindacato.

Le deliberazioni delle Commissioni provinciali che autorizzassero l'assunzione di nuovo personale, dovranno essere comunicate in copia alla Commissione centrale di sindacato per gli effetti di cui all'articolo seguente.

Art. 57. Gli esemplari dei ruoli degli oneri (art. 51) e degli stati del personale (art. 54), e le copie dei decreti di approvazione delle variazioni successive (art. 56) che perverranno alla Commissione centrale di sindacato, saranno da questa comunicati alla Corte dei conti.

Art. 58. Alle spese che non figurano nei ruoli degli oneri (art. 51) o negli stati del personale (art. 54) sarà provveduto come appresso:

Saranno autorizzate dalle Direzioni, senza limite di somma:

a) Le spese consortili obbligatorie per manutenzioni di strade, ponti, argini, acquedotti ecc.;

b) Le spese ai fabbricati ordinate dall'autorità municipale per le sue attribuzioni sulla polizia, sulla edilità e sull'igiene;

c) Le spese di assoluta indispensabilità ed urgenza, che siano esclusivamente dirette ad impedire i danni delle proprietà o ad arrestarne il progresso, con obbligo però di riferirne immediatamente alle Commissioni per le ulteriori disposizioni.

Art. 59. Tutte le altre spese di qualsiasi natura, fino alla somma di lire cinquemila, saranno autorizzate dalle Commissioni provinciali sopra proposta delle Direzioni. Per spese maggiori occorrerà l'approvazione della Commissione centrale di sindacato.

Art. 60. Al pagamento delle spese del personale (art. 54) e delle spese variabili (art. 58 e 59), provvederanno le Direzioni sulle casse dei dipendenti ricevitori, con ordini di pagamento staccati da un registro a madre e figlia, e corredati dei necessari documenti.

Per il personale l'ordine di pagamento potrà essere spedito per una somma complessiva.

Art. 61. Contemporaneamente alla spedizione degli ordini di pagamento le Direzioni ne prenderanno nota in apposito registro.

Art. 62. I pagamenti fatti dai ricevitori, in base ai ruoli di cui all'art. 52, e agli ordini delle Direzioni di cui all'art. 60, saranno dai medesimi allibrati di volta in volta in un registro e tenuti distinti per ufficio e per articoli di spese.

Art. 63. I ricevitori dovranno versare ogni dieci giorni a *cassa netta* nella tesoreria provinciale; e saranno tenuti a fare il versamento anche prima del compimento dei dieci giorni, quando le somme giacenti in cassa raggiungessero il limite stabilito dalla circolare della direzione generale del demanio, 3 giugno 1864, numero 119.

Art. 64. Le tesorerie rilasceranno ai ricevitori quietanza con applicazione allo speciale capitolo del bilancio.

Art. 65. I ricevitori nei primi quattro giorni di ogni mese presenteranno alla propria direzione il conto delle somme da riscuotere e di quelle riscosse; dei pagamenti e dei versamenti fatti nel mese precedente, corredato di tutti i documenti giustificativi.

Art 66. Le direzioni esamineranno il conto, tanto in confronto dei documenti che lo corredano, quanto dei propri registri od altri elementi, e riconosciutolo regolare, vi apporranno il *visto* in segno dell'eseguita verificazione.

Art. 67. Le risultanze dei conti dei singoli ricevitori, sia per le rendite, che per le spese, saranno riassunte dalle direzioni in altrettanti prospetti, in doppio esemplare, quante sono le provincie soggette alla loro amministrazione.

Art. 68. Tali prospetti, corredati dei conti parziali dei ricevitori, con tutti i documenti, saranno dalle direzioni inviati al Ministero delle finanze (direzione generale del demanio), entro il quindici di ogni mese.

Art. 69. Ai prospetti, di cui al precedente articolo, le direzioni uniranno uno stato riassuntivo, in triplice originale, distinto per uffici e per articoli, delle spese pagate nel mese dai singoli ricevitori.

Art. 70. Le direzioni in ciascun bimestre compileranno un prospetto, in doppio originale, distinto per uffici e per provincie, delle variazioni subite dai beni amministrati, con l'indicazione delle conseguenti modificazioni sul reddito esigibile nell'anno, e ne trasmetteranno un esemplare alla Commissione provinciale, e l'altro alla Commissione centrale di sindacato.

Art. 71. All'appoggio degli elementi, di cui al precedente articolo, il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) compilerà il prospetto riassuntivo generale delle operazioni compiutesi nel bimestre presso i diversi uffici; e, dopo che sarà stato esaminato dalla Commissione centrale di sindacato, lo farà pubblicare nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Provvederà altresì pel rimborso delle spese e per la conversione in quietanze dei relativi mandati, nei modi prescritti dal regolamento generale di contabilità e sotto la responsabilità di chi di ragione.

Art. 72. I moduli occorrenti per l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente titolo saranno stabiliti con apposite istruzioni.

TITOLO III.

Della alienazione dei beni pervenuti al Demanio dal patrimonio ecclesiastico.

CAPO I. — *Dei beni da porsi in vendita.*

Art. 73. I beni rurali ed urbani pervenuti al Demanio in virtù delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867, saranno posti in vendita dall'Amministrazione demaniale colle norme stabilite dalla legge 15 agosto 1867 e dal presente regolamento.

Art. 74. Ogni accessorio considerato immobile per destinazione, a termini degli art. 413 e 414 del Codice civile, sarà alienato unitamente al fondo, salvo il disposto dall'art. 24 della legge 7 luglio 1866.

Art. 75. Sono esclusi dalla vendita:

1° I fabbricati dei conventi occupati per servizii governativi, o che potessero essere adattati a locali di custodia di carcerati;

2° Gli edifizii che saranno conservati ad uso di culto;

3° I monumenti ed i chiostri monumentali giusta le leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867;

4° I dominii diretti, i censi, i livelli, le decime e le annue prestazioni di qualunque natura;

5° I fabbricati dei conventi, i quali fossero stati o potessero essere conceduti alle provincie o ai comuni a termini e nei casi previsti dalla legge 7 luglio 1866;

6° Sono parimenti esclusi dalla vendita, entro l'anno dalla promulgazione della legge 15 agosto 1867, i beni costituenti la dotazione dei beneficii di cui all'art. 5 della legge stessa.

CAPO II. — *Della formazione dei lotti.*

Art. 76. I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle condizioni agrarie e delle circostanze locali.

Art. 77. I lotti si formeranno sia colla divisione di un fondo in più parti, sia colla riunione, quando possa reputarsi conveniente ed opportuno, di più piccoli appezzamenti in un sol corpo.

Art. 78. La formazione dei lotti sarà predisposta dal direttore, prendendo norma dalle proprie nozioni locali, e da quelle che potrà procurarsi dai ricevitori, dagli agenti di campagna, e dalle autorità municipali, e ricorrendo anche all'opera di un perito quando lo riconosca indispensabile.

Nella formazione dei lotti si avrà specialmente riguardo alla destinazione dei beni, ai pesi ed ai diritti di acqua che vi fossero inerenti; si farà in guisa che ogni lotto, per quanto più si possa, abbia tutte le comodità e sia scevro di servitù verso le altre parti; si procurerà di soddisfare nel miglior modo alle condizioni economiche per ciò che concerne il sistema di coltura locale e l'irrigazione; avendo in mira di ottenere il maggiore e più vantaggioso concorso di offerte per la compera.

CAPO III. — *Della determinazione del prezzo dei beni.*

Art. 79. Il prezzo dei beni stabili da servire di base alle alienazioni sarà determinato, di conformità al disposto dell'articolo 10 della legge 15 agosto 1867, dalla media aritmetica fra il contributo principale fondiario moltiplicato per sette e capitalizzato in ragione di cento per ogni cinque; la rendita accertata e sottoposta alla tassa di manomorta od equivalente di imposta, moltiplicata per venti, con l'aumento del 10 per cento; ed il fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle imposte, moltiplicato per 20, se i beni si trovino attualmente o sieno stati locati in detto periodo di tempo.

Non si farà luogo a perizia diretta se non nei casi in cui la Commissione provinciale, con deliberazione motivata, ne dichiari la necessità.

Art. 80. Se dal contratto di locazione risultasse che nel fitto dello stabile erano compresi il bestiame, le scorte morte, e gli altri mobili inservienti allo stesso; si dedurrà dal fitto intero la quota corrispondente al valore dei medesimi; dovendo per essi farsi un prezzo speciale come sarà detto nell'articolo 83.

Se dal contratto di locazione risultassero poste a carico del conduttore in tutto od in parte le imposte gravanti il fondo, non sarà a farsi deduzione per le imposte, o sarà dedotta solo la parte rimasta a carico del locatore.

Art. 81 Dal prezzo estimativo dello stabile che si avrà colle calcolazioni e sugli elementi stabiliti nella legge e negli articoli precedenti, si dedurrà ancora l'ammontare di quegli oneri inerenti al fondo, che passano al compratore insieme col fondo. Il prezzo che ne risulterà sarà quello sul quale gli incanti si apriranno.

Art. 82. Se trattasi di canoni ed altre simili prestazioni, la deduzione si opererà detraendo dal prezzo estimativo dei beni l'importo del prezzo che sarebbe da sborsarsi per l'affrancazione.

Il prezzo d'affrancazione, quando questa possa operarsi mediante cessione di rendita pubblica, sarà definitivamente determinato in ragione del valore di borsa della rendita pubblica all'epoca della formazione della tabella.

In quelle provincie in cui vi sieno canoni non affrancabili, se perpetui, la deduzione si opererà detraendo il loro valor capitale determinato nella ragione di lire cento per ogni lire cinque di rendita: se temporanei, la somma da diffalcarsi sarà proposta dalla Direzione, a seconda della specialità dei casi, e deliberata dalla Commissione provinciale.

Art 83. Sarà separatamente determinato il prezzo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sui fondi e da vendersi coi medesimi; il loro valore, per norma dell'asta, sarà stabilito dalla Direzione in via puramente presuntiva; salvo a determinarne il prezzo reale, da pagarsi dall'acquistatore dei beni, mediante perizia che verrà eseguita all'atto di farne consegna all'aggiudicatario.

CAPO IV. — *Delle tabelle e del capitolato.*

Art. 84. Sulla base degli elementi raccolti in conformità degli articoli precedenti e colla scorta dei verbali di presa di possesso i direttori formeranno le tabelle dei beni da porsi in vendita.

Si farà una tabella per ciascun lotto; ma quando più lotti sieno parte d'una stessa tenuta saranno compresi in una sola tabella.

Art. 85. Ogni tabella sarà formata giusta il modulo *C* e conterrà:

a) La descrizione sommaria dei beni;

b) L'indicazione sommaria degli oneri inerenti al fondo, per quanto siano conosciuti;

c) La superficie dei terreni;

d) Gli elementi per la determinazione del prezzo dei beni;

e) Il prezzo dello stabile su cui si aprirà l'incanto;

f) Il valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili;

g) E tutte le altre notizie indicate nell'intestazione delle apposite colonne della tabella.

Art. 86. La vendita dei beni sarà fatta sotto l'osservanza del capitolato annesso al presente regolamento, modulo *D*, contenente le condizioni generali, oltre le speciali da stabilirsi per ciascun lotto.

Art. 87. Le condizioni generali sono formulate sulle seguenti basi:

a) La vendita si intenderà fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, coi medesimi pesi e nello stato e forma colla quale il fondo si teneva dall'ente ecclesiastico e dal Demanio;

b) Qualunque responsabilità del Demanio sarà limitata ai casi della evizione che privi l'aggiudicatario in tutto o in parte del fondo venduto;

c) Nel prezzo estimativo dei beni non è compreso quello del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, che si dovranno pagare separatamente nell'importo che verrà determinato con apposita perizia, da eseguirsi nell'atto di farne consegna all'aggiudicatario dei beni;

d) Il compratore s'intenderà obbligato per effetto del solo atto di aggiudicazione; ma gli obblighi dell'Amministrazione sono subordinati all'approvazione del contratto da parte della Commissione provinciale;

e) Il compratore subentra in tutti i diritti ed in tutti gli obblighi del Demanio rispetto al fondo, e deve mantenere i contratti di locazione in corso all'epoca della vendita, i quali non fossero rescindibili a volontà del locatore;

f) Sono a carico del compratore i compensi che fossero dovuti in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo dal conduttore, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati;

g) Il compratore non potrà mai sospendere il pagamento delle rate di prezzo al di là delle epoche stabilite, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile, salvo sempre al compratore gli altri diritti riservati dalle leggi civili;

h) Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici incanti coll'assistenza di uno dei membri della Commissione provinciale;

i) Nelle condizioni generali è fatta altresì espressa menzione degli altri obblighi e beneficii compresi nelle disposizioni degli articoli 13, 14, 15 della legge 15 agosto 1867.

Art. 88. Nelle condizioni speciali si indicheranno:

a) I beni da vendere, la loro situazione, la denominazione, i confini, la consistenza, ed i dati catastali dei medesimi;

b) I diritti ed i pesi inerenti al fondo;

c) Le prescrizioni e le condizioni che si reputerà necessario di introdurre qualora si trattasse di boschi, o terreni lungo i fiumi o torrenti, all'oggetto di guarentire la conservazione delle foreste, la sicurezza del territorio e delle proprietà private; e qualora si trattasse di beni che contengano monumenti, oggetti d'arte e simili, allo scopo di guarentirne la conservazione;

d) La pubblica Cassa presso la quale dovrà farsi il pagamento del primo decimo del prezzo dei beni, e dell'intiero prezzo presunto del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili, non meno che il deposito per le spese e per le tasse di trapasso, di trascrizione e d'inscrizione ipotecaria.

Art. 89. A mano a mano che le tabelle ed i relativi capitolati saranno compiuti, verranno trasmessi alle Commissioni provinciali, le quali li prenderanno ad esame, e si procureranno quelle notizie o schiarimenti che crederanno necessari per le loro deliberazioni.

Le Commissioni provinciali, ove non abbiano osservazioni da fare e credano doversi procedere immediatamente alla vendita, apporranno analoga annotazione nell'apposita colonna delle tabelle ed il loro *visto* al capitolato, e rinvieranno gli atti alle Direzioni.

Nei casi in cui credessero doversi riformare in tutto o in parte le tabelle o le condizioni speciali del capitolato, o doversi procedere alla perizia diretta, rimanderanno le tabelle alle Direzioni con analoga motivata deliberazione.

Le Direzioni eseguiranno le deliberazioni delle Commissioni provinciali; e rettificate di conformità le tabelle, le comunicheranno nuovamente alle medesime Commissioni per le loro definitive deliberazioni.

I direttori provvederanno per l'apertura degli incanti dei beni compresi nelle tabelle, subito che queste saranno approvate dalle Commissioni provinciali.

(*Continua*)

Con decreto del ministro di grazia e giustizia e dei culti in data 23 agosto 1867, venne sospeso dall'esercizio del suo ufficio Vincenzo Camarda notaio nel comune di Cerda, circondario di Termini, per aver abbandonato la propria residenza in occasione dello sviluppo del cholera.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In conformità dell'articolo 68 del regolamento generale delle Università del Regno approvato con Reale decreto 14 settembre 1862, si fa particolare menzione a titolo d'onore dei nomi di Costanzo Rinando e di Agostino Bottero, allievi del Reale Collegio delle provincie in Torino, che ottennero nell'ultima sessione in quella Regia Università i pieni voti assoluti, il primo nell'esame di laurea in lettere ed il secondo in quello di filosofia.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

In conformità dell'articolo 68 del regolamento generale delle Università del Regno approvato con Reale decreto 14 settembre 1862, si fa particolare menzione a titolo d'onore dei nomi degli studenti qui appresso indicati che nella presente sessione ottennero negli esami di laurea datisi nella Regia Università di Bologna i pieni voti assoluti:

Rocchi Luigi di Savignano nella filosofia e lettere;

Pizzamiglio Giovanni di Codogno e Berti Augusto di Bologna nelle scienze giuridiche e politico-amministrative;

Gozzi Guido e Rossi Federigo di Bologna nelle scienze giuridiche.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Norme per gli esami e pel conferimento dei premi agli aspiranti maestri che frequenteranno il corso normale per gli insegnamenti nautici nel R. Istituto di marina mercantile in Genova.

Art. 1. Gli esami saranno dati nel mese di dicembre p. v. da una Commissione composta dei quattro professori che avranno fatti gli insegnamenti e presieduta da un membro della Giunta locale di vigilanza sugli studi tecnici.

Ciascuno degli esaminatori, compreso il presidente, disporrà nelle votazioni di dieci punti.

Art. 2. Agli esami non saranno ammessi se non coloro che, iscritti regolarmente, avranno frequentato tutti i quattro insegnamenti compresi nel corso normale.

I candidati dovranno far pervenire al preside dell'Istituto la loro domanda per essere ammessi agli esami, almeno dieci giorni prima di quello che sarà fissato per l'apertura degli esami.

Art. 3. Gli esami comprenderanno una prova per iscritto ed un esperimento orale sopra ciascuna delle quattro discipline intorno alle quali sarà stato fatto l'insegnamento.

A ciascuno dei quattro lavori in iscritto sarà assegnata una speciale seduta, nella quale i candidati, sotto la vigilanza di un professore, avranno sei ore di tempo per isvolgere il tema. Ognuno dei quattro professori presenterà otto temi al presidente della Giunta di vigilanza, il quale sceglierà il tema sul quale dovrà vertere il lavoro.

Nell'esame orale i candidati saranno interrogati per un quarto d'ora sopra ciascuna delle materie d'insegnamento.

Gli esami orali saranno dati individualmente a ciascun candidato.

Art. 4. Il candidato che non avrà raggiunto almeno i sei decimi in ognuno degli esami, non sarà dichiarato promosso. Quegli però che avrà ottenuto cinque decimi nella prova scritta, sarà promosso se otterrà almeno nove decimi nella prova orale; e, reciprocamente, sarà promosso chi, avendo riportato solo cinque decimi nell'esame orale, avrà ottenuto almeno nove decimi nello scritto sulla stessa materia. Non vi sarà compenso di voti fra gli esami scritti ed orali su materie differenti.

Art. 5. Il candidato che avrà riportato la promozione in tutti gli esami, avrà diritto ad un diploma di idoneità, che lo abiliterà all'insegnamento privato delle scienze nautiche, e che sarà titolo per aspirare a cattedre vacanti negli istituti Regi di marina mercantile e nelle scuole di nautica.

Art. 6. Ai cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di punti negli esami, purchè in ciascuna delle prove così scritte come orali abbiano raggiunto almeno gli otto decimi, saranno rispettivamente dati i 5 premi di lire 400 ciascuno, assegnati dal Governo e dalla Deputazione provinciale di Genova.

Sul diploma dei premiati sarà fatta menzione del premio da esso loro ottenuto.

Art. 7. Ferme stando le disposizioni del regolamento summentovato per tutti coloro che bramano di ottenere una patente di maestri privati in tutte le materie comprese nell'insegnamento nautico è però fatta facoltà a quegli aspiranti che desiderano di ottenere il diploma d'idoneità sopra una sola, od alcuna delle materie medesime di limitare a queste materie l'esame e di riportare quindi un diploma di abilitazione all'insegnamento delle sole materie sulle quali saranno stati esaminati, se in queste avranno adeguate le condizioni di idoneità generale stabilite nell'accennato regolamento.

Art. 8. Qualora non tutti i cinque premii da lire 400 dei quali è cenno all'art. 6 avessero potuto assegnarsi agli aspiranti che si saranno assoggettati all'esame di tutte le materie, potrà la Commissione aggiudicare i premi rimasti disponibili agli aspiranti che, sostenuto un esame solamente parziale, avranno però in questo riportati i nove decimi.

Art. 9. Le domande d'iscrizione al corso normale nautico saranno ricevute dalla presidenza del Reale Istituto di marina mercantile in Genova a tutto il 31 agosto corrente.

Firenze, 13 agosto 1867.

Il Direttore capo della 3ª divisione
MAESTRI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

(Divisione III. — Sezione commercio).

La Commissione imperiale per l'Esposizione Universale di Parigi ha deciso di aprire dal 1° al 15 dei mesi di settembre e ottobre al giardino riservato del Campo di Marte, un concorso di uve *à pressoir* (varietà propria alla fabbricazione del vino) le quali saranno ricevute in grappoli o su rami, oppure su ceppi.

Si porta quanto sopra a cognizione dei viticoltori italiani, pel caso intendessero prendere parte a sì importante esposizione.

Il Direttore Capo della III Divisione
MAESTRI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

(*Terza pubblicazione*)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione della rendita di lire 15 aventi il n° 49,614 iscritta sui registri della Direzione del Debito Pubblico di Milano a favore di Peduzzi Graziosa Speranza di Pigra (Como), minorenne, rappresentata dal di lui padre Luigi, allegandosi l'identità della persona della medesima con quella di Piazzoli Graziosa Speranza, minorenne.

Si diffida perciò chiunque possa avere interesse a tale rendita che, trascorso un mese dalla pubblicazione del presente avviso, ove non intervengono opposizioni, sarà operata la chiesta rettifica.

Torino, addì 30 luglio 1867.

Per il direttore generale
L'ispettore generale: M. D'ANIELLO.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Si legge nel *Daily News*:

Il Re de' Greci ha visitato ieri la Regina. Il Re venne da Southampton a bordo dello yacht reale *Albert*, comandato dal principe di Leiningen.

— Si legge nel *Times*:

La sessione del 1867 sarà ricordata esclusivamente per la relazione che ha col secondo *bill* di riforma. Quel grande cambiamento costituzionale che è stato compiuto fu reso possibile e necessario da due cause le quali furono sufficienti a ciò fare. La Camera dei Comuni era profondamente convinta della necessità di passare un *bill* di riforma e il signor Disraeli era risoluto a esserne autore.

Il capo ministeriale forse amava meglio personalmente un cambiamento più esteso, ma aveva da tastare il polso al suo partito e alla Camera dei Comuni, e se fosse bastato un *bill* più moderato sarebbe stato l'organo di una maggioranza più cauta.

Dalle spiegazioni officiali date di quando in quando si desume che lord Derby e il signor Disraeli, durante lo scorso autunno, si erano risoluti a presentare un *bill* di riforma, e che, tranne in termini generali, non avevano confidato l'intendimento loro ai colleghi. L'uso odierno di introdurre nel gabinetto tutti i membri principali del partito dominante mira gradatamente a riprodurre le stesse funzioni del Consiglio privato. Il primo ministro e il *leader* della Camera dei Comuni, forse con uno o due altri confidenti, formano un gabinetto dentro un gabinetto. Nel preparare il *bill* di riforma i capi responsabili furono più del solito riservati, e quell'ambigua politica che per qualche tempo tenne perplessa la Camera dei Comuni si spiegò poi con l'ignoranza in cui era il gabinetto delle intenzioni dei suoi capi.

Il discorso della regina suscitò qualche sorpresa, dacchè mentre era esplicito per altri argomenti, relegava il *bill* di riforma in un paragrafo oscuro e poco intelligibile.

Parve sul momento che il signor Disraeli mirasse a guadagnar tempo, e fino ad un certo punto era giustificato il sospetto. La difficoltà della posizione era grande perchè fu sempre creduto che la questione della riforma fosse retaggio del partito liberale. Vi fu il pericolo di uno scisma nel Gabinetto ma il signor Disraeli non ha la tempra di allontanarsi gli amici ed i fautori ricusandosi ostinatamente a fare delle concessioni. I ministri dissenzienti s'indussero con difficoltà a sospendere le dimissioni, e il signor Disraeli presentò formalmente le risoluzioni, e incominciò con gravità a proporre il *bill*.

— Ieri 21 agosto fu tenuto nella *city* un meeting dei delegati dei vari rami della lega di riforma sotto la presidenza del signor Beales.

Il signor Beales si è congratulato con la lega del successo ottenuto: il *bill* di riforma e il ritiro del *bill* sui parchi. (*Sun*)

— Si legge nel *Morning Post* del 21:

Lord Stanley è andato ieri a Windsor per il Consiglio privato, nel quale deve, nella sua qualità di Segretario per gli affari esteri, presentare alla regina lord Lyons nominato ambasciatore della Gran Bretagna a Parigi, e lord Elliot, nominato ambasciatore a Costantinopoli.

FRANCIA. — La *France* contiene un articolo sul convegno di Salisburgo. Tale articolo comincia così:

Il telegrafo ci reca contemporaneamente da Salisburgo delle informazioni e delle congetture.

Le informazioni concordano nel riconoscere che il convegno dei due sovrani e delle loro auguste consorti ritrae un carattere eccezionale di intimità cordiale e di cortese simpatia.

Le nostre corrispondenze particolari confermano sotto ogni rapporto le informazioni del telegrafo.

Quanto alle congetture conviene non accoglierle che con riserva estrema. Quando per esempio il telegrafo crede doverci far sapere che i due sovrani nel loro primo colloquio hanno scambiati dei concetti tutti pacifici e non hanno combinato alcun progetto di alleanza, è evidente che l'autore di questo dispaccio ha dati i propri giudizi per informazioni.

Forsechè egli ha assistito al colloquio per parlare con tanta sicurezza?

L'articolo finisce colle seguenti linee:

Quanto a noi, un serio esame della situazione non fa che confermarci nella nostra opinione del primo giorno. Un ravvicinamento tra la Francia e l'Austria è una garanzia di pace perchè è un freno alle ambizioni eccessive della Germania e perchè potrebbe, col certo appoggio dell'Inghilterra, divenire un freno contro eccessive ambizioni in Oriente.

— La stessa *France* raccoglie una voce secondo cui si assicurava che le visite dell'imperatore ai sovrani tedeschi che si sono recati a Parigi vennero differite all'anno venturo.

AUSTRIA. — La *Nuova stampa libera* ha da Salisburgo 20 agosto:

Le LL. MM. di Francia ricevettero oggi alle 11 antimeridiane il luogotenente del paese conte Coronini. Verso il mezzodì Napoleone faceva una visita al vecchio re di Baviera in Leopoldskron, ed era di ritorno alle 3 pomeridiane. L'imperatore era in uniforme. Questa sera vi sarà un *the* in Klesheim (castello dell'arciduca Vittorio). Le voci di alleanza sono premature; le trattative si riducono a preliminari in generale. La festa di Corte ebbe luogo letteralmente secondo il programma stabilito. Il re regnante di Baviera non è atteso. Un colloquio tra Napoleone ed il re di Wurtemberg avrà luogo nel viaggio di ritorno. Le LL. MM. di Francia partiranno venerdì da Salisburgo.

I pubblicisti ufficiosi qui sì da parte francese come da parte austriaca hanno ricevuto l'ordine di esprimersi pacificamente circa i colloqui e le idee dei due monarchi. Citasi il detto seguente d'un diplomatico francese: « L'imperatore Napoleone è debitore all'imperatore di Austria d'una soddisfazione a titolo di compenso ed è disposto di darla al fratello dell'estinto Massimiliano, tostochè ne venga richiesto. »

L'imperatore d'Austria decorava dopo il pranzo e nella stessa sala il principe Metternich del Toson d'oro, alla presenza delle due Corti, esprimendogli il suo riconoscimento pei servigi resi nel ripristinamento del buon accordo col Gabinetto di Parigi e nel viaggio delle LL. MM. in Salisburgo. Tanto l'imperatore Napoleone quanto l'imperatrice Eugenia ringraziavano tosto l'imperatore d'Austria per questa distinzione impartita al principe di Metternich. La scena produsse sensazione grandissima fra gli astanti. Oggi il Consiglio municipale di Salisburgo recavasi presso le Loro Maestà francesi. Alla inconcludente arringa del sindaco, Napoleone rispondeva ringraziandolo dell'amichevole accoglimento avuto; essere egli venuto allo scopo di fare una visita di condoglianza all'imperatore d'Austria per il doloroso infortunio subito; Salisburgo piacergli molto ed avere speranza di ritornarvi. Durante la conversazione l'imperatore Napoleone soggiungeva essersi accorto ieri sera allo spettacolo quanto egli siasi dimenticato della lingua tedesca.

— In un'altra corrispondenza dello stesso giornale si legge:

Ieri a sera acclamavasi calorosamente l'Imperatore durante il suo passaggio per le vie della città; non devesi ritenere però che grande sia l'entusiasmo di questa popolazione per il sovrano di Francia; per darvene una prova vi dirò che animatissima è qui la vendita di certe medaglie commemorative dell'imperatore Massimiliano e della catastrofe del Messico. Circa al banchetto di ieri vi dirò che la sala era decorata ed illuminata splendidamente. Le due imperatrici erano vestite di bianco. A fianco dell'imperatrice Eugenia tenevasi l'imperatore d'Austria, ed a fianco dell'imperatrice Elisabetta eravi l'imperatore Napoleone. Il banchetto componevasi di 18 portate con dieci sorta di vini. L'imperatore Napoleone parlava per lo più durante il pranzo la lingua tedesca, però con un accento svizzero assai sensibile.

« Oggi i due monarchi conferirono tra loro; peccato che io non vi possa far noto quanto dissero. Anco nei circoli officiosi si è totalmente alle congetture, poichè questa volta il segreto è serbato scrupolosamente. Ciò che è a desiderarsi si è che non vi sia alleanza alcuna. L'opinione generale qui pronunziasi contro l'alleanza, e quest'opinione è divisa principalmente dagli ufficiali che si trovano qui. Non è la memoria di Solferino che ne sia l'ostacolo principale, bensì la ritirata delle truppe francesi dal Messico, fatto che non si perdona all'imperatore Napoleone. Al banchetto d'oggi Napoleone, contro la aspettazione generale, compariva in uniforme da generale francese, per cui spiccava nel mezzo agli abiti civili di cui erano rivestite le persone del seguito. Essendosi osservato ieri, che esso vestiva abito borghese tra le tante brillanti uniformi, gli invitati al banchetto ricevevano l'ordine di vestire in *frack*. Ma, vedi combinazione, Napoleone, che ama il contrasto, compariva in calzoni rossi. »

— Un telegramma dell'*Osservatore Triestino* in data del 21 da Salisburgo reca:

Finora ebbero luogo soltanto conversazioni confidenziali fra i monarchi da una parte e l'imperatore Napoleone, il barone di Beust e il principe di Metternich dall'altra. A quanto si assicura da fonte degna di fede, queste conversazioni avevano principalmente per oggetto le faccende d'Oriente.

— Napoleone insignì dell'ordine della Legion d'onore l'antico ginnasio d'Augusta nelle persone dei due suoi più anziani professori.

— La *Nuova Stampa libera* dice che nel convegno di Salisburgo l'imperatore Napoleone si proponeva di chiedere all'imperatore Francesco Giuseppe la traslazione a Parigi delle ceneri del duca di Reichstadt. Questo giornale si professa convinto che l'Imperatore d'Austria si farà premura di aderire alla domanda.

— Il *Mémorial diplomatique* scrive:

L'agitazione parlamentare che si è manifestata in Austria sulla questione della revisione del concordato tende a calmarsi stante che il governo ha spiegata la più grande attività onde dare da questo lato un'equa soddisfazione alla opinione liberale. Crediamo tuttavia di sapere che le trattative non riusciranno, come si era supposto, a far inserire delle modificazioni nell'atto del 1856. Di comune accordo si preferirebbe regolare l'applicazione ulteriore del concordato per mezzo di ordinanze che non sarebbero senza analogia colle leggi organiche francesi. In tal modo sarebbe possibile al governo austriaco di fare al partito liberale le concessioni che questi reclama, senza alterare con domande di natura specialmente delicata, le relazioni esistenti tra la Santa Sede ed il gabinetto di Vienna.

TURCHIA. — Si legge nella *Turquie* del 14 agosto:

S. M. I. il Sultano di ritorno dal suo viaggio ha indirizzato a S. A. il Gran Visir le parole seguenti, di cui diamo la traduzione letterale:

Gli attestati di benevolenza e di simpatia che ho ricevuti lungo il mio viaggio dai sovrani e dalle grandi nazioni d'Europa furono tali che non potranno mai venire da me scordati. Rientrando nella capitale dei miei Stati provo il desiderio di far conoscere a tutti i miei fedeli sudditi il piacere che ho provato e di chiamarveli a parte.

Essi sanno che il primo e più caro de' miei voti è quello di veder crescere la prosperità e la pace del mio Impero ed il benessere di tutti i miei popoli diventare compiuto sotto tutti i rapporti. La soddisfazione del mio cuore si accresce ancora quando vedo le mie benevole intenzioni apprezzate del pari con giustizia da tutti i miei sudditi e da tutte le nazioni che mi ospitarono.

Non havvi ricompensa più dolce per un sovrano del vedere i propri sudditi corrispondere coll'affetto e colla devozione ai suoi sforzi in favore della tranquillità e della prosperità del paese. Gli attestati pubblici di fedeltà e d'affetto che io raccolgo anche questa volta da tutta la popolazione mi sono graditissimi e vi annetto valore grandissimo.

Il sentimento del dovere di assicurare la protezione di tutti gli interessi ed il benessere generale di tutti i miei sudditi ha ricavato nuova forza da questa accoglienza ed ha assunto l'aspetto di un debito sacro.

Le mie premure saranno dunque come in passato consacrate all'accrescimento degli elementi che dappertutto servono a cementare gli Stati, ai progressi della pubblica istruzione, all'estensione dei mezzi di comunicazione, alla buona organizzazione delle forze di terra e di mare, allo sviluppo del credito; e la mia ferma volontà è che tutti i miei ministri e tutti gli impiegati si occupino di questi oggetti nella sfera delle rispettive competenze.

Desidero facciate conoscere a tutti la soddisfazione che mi ha fatto provare l'affetto sincero dimostratomi da tutte le classi dei miei sudditi e la gioia manifestata dai sudditi esteri, nostri ospiti, nell'occasione del mio ritorno nella capitale del mio Impero.

NOTIZIE E FATTI DIVERSI

La *Gazzetta di Genova* annunzia che il 21 corrente giunse in quel porto la pirocorvetta *Principessa Clotilde* rimorchiando la fregata *Conte Verde*, recentemente varata nel cantiere di Livorno.

— Il Consiglio provinciale di Padova approvò alla unanimità un ordine del giorno proposto dal signor Trieste a nome della Deputazione, secondo il quale quella provincia concorre colla somma di lire 33,000 per tre anni alla formazione della Società egiziana di navigazione tra Venezia e Alessandria.

— Il Consiglio comunale di Ancona ha deliberato all'unanimità di concorrere esso pure per la porzione attribuitagli in lire 13,600 sopra le 40,000 che offronsi collettivamente colla provincia, colla R. Camera di commercio, e in lire 6,000 la provincia di Ascoli-Piceno, alla formazione del capitale di lire 300,000 promesso dal municipio di Venezia alla Compagnia egiziana di navigazione.

— Leggesi nel *Patriota*:

Siamo lieti di annunziare finalmente al pubblico che i lavori del tronco di strada ferrata Voghera-Pavia, ritardati dalle gravissime difficoltà incontrate nello inalveamento del Po nel nuovo canale, furono ieri l'altro coronati di felice successo. Il Po è finalmente costretto di passare con tutte le sue acque sotto il nuovo magnifico ponte della via ferrata Voghera-Pavia.

Dietro questo risultato, la linea potrà essere aperta al pubblico alla fine di settembre p. v. con grandissimo vantaggio del commercio e del pubblico, i rapporti nostri con Genova venendo così ad abbreviarsi di 30 chilometri, e quindi di un'ora di viaggio.

— La domenica scorsa furono inaugurati in Francia due monumenti, uno all'imperatore Napoleone I a Montereau e l'altro al duca di Morny a Deauville.

Napoleone è rappresentato da statua equestre, opera del generale conte Pajol, figlio a quel generale Pajol che ebbe parte principale nella vittoria riportata da Napoleone contro gli alleati a Montereau il 18 febbraio 1814.

La statua di Morny è altra 3 metri e 20 centimetri ed è opera del signor Iselin. La statua venne fusa in bronzo nelle officine del signor Thiébaut.

— Una collezione bellissima di monete e di medaglie greche, romane ed inglesi fu venduta all'incanto a Londra la settimana scorsa. Ciò che v'ebbe di più notevole nella vendita fu una pezza d'oro di Taranto, il cui rovescio rappresenta Castore e Polluce tutti e due montati sopra un solo cavallo. « Mai, dice l'*Ateneo*, pezza uguale non venne offerta in vendita pubblica o privata in Inghilterra ». Non se ne conoscono che altre quattro o cinque. La pezza fu venduta 1,700 franchi.

— Nell'adunanza dell'accademia delle scienze di Francia del 19 corrente tornò in discussione la nota faccenda del carteggio di Newton e di Pascal. Chasles annunzia che la Commissione alla quale fu affidato l'esame di quel carteggio si è adunata. Le Verrier sostiene che la Commissione è inutile, che non può giungere a rischiarare il punto in litigio, tanto più che il signor Chasles non vuole presentarle tutte le carte del processo. Il presidente annunzia che, stando le cose in questi termini, la Commissione si intenderà sciolta e che per venire in qualche modo alla fine di tal discussione sarà pregato il signor Faugères di presentare all'Accademia le sue osservazioni e il signor Chasles di rispondergli.

— Il *Courrier de l'Algérie* racconta nei termini che seguono un nuovo genere di trufferia usata a bordo delle navi greche che si occupano del commercio di cereali:

« I navigli greci carichi di cereali procurano di smaltire una parte del loro carico; il naviglio riprende poi il mare col rimanente onde giungere a destinazione. Allora il capitano, d'accordo coll'equipaggio, che non è pagato a mese, ma a parte, piglia le sue misure affinchè il carico riprenda la stessa apparenza e lo stesso peso che aveva all'atto di partire. Finora il mezzo più usato, quello che sembra riuscire perfettamente ed infallibilmente, consiste nel circondare il grano con acqua preparata, nella quale si versano *gli escrementi e le urine dell'equipaggio* assieme ad alcuni prodotti chimici. Questa preparazione svapora a poco a poco, penetra nel grano, gli dà un colore brillante, lo gonfia, ed aumenta considerevolmente il suo peso. In fondo ad alcuni giorni il carico riprende in quantità la misura che ne era stata prelevata, ed il negoziante che lo riceve si guarda bene dal lagnarsi della qualità, giacchè la mercanzia che gli viene recapitata ha apparenza molto migliore delle mostre.

Il *Courrier* aggiunge che la frode venne constatata. Che il grano il quale ha subito simile processo conserva la sua bianchezza; è un po' umido, ma la umidità si attribuisce alla salivazione. Ridotto a farina questo grano si presta assai male alla panificazione. Seminato cresce sempre male e si presta pochissimo a venire conservato. La maggior parte dei grani vengono rosi dai vermi.

— Riportiamo dall'*Osservatore Triestino* la seguente descrizione della strada ferrata del Brenner.

Le difficoltà del terreno che si dovettero vincere nella costruzione della ferrovia del Brenner testè compiuta non si verificarono in tale dimensione nè in tale grandezza in nessun'altra ferrovia di montagna: in tutta questa linea, ma principalmente sulla linea Innsbruck Matrei, si veggono molte grandiose opere d'arte, e questa ferrovia conserva quasi in tutta la sua estensione dei dintorni romantici, e nei siti aperti grandiosi punti di vista.

Partendo da Innsbruck si arriva dopo pochi minuti al tunnel del monte Isel, che è l'ingresso della ferrovia del Brenner, in cui si scorge il vero tipo di una ferrovia alpina, come non se ne vede in alcun altro luogo.

Sulle alture dell'Isel si vede Andrea Hofer che sventola la bandiera della libertà; sulla roccia dell'Isel si vede il genio del 1867; manda il saluto della conciliazione, e il grido d'ammonizione al fedele commercio dei popoli di qua e di là del Brenner. Usciti dal tunnel dell'Isel, lungo 2,100 piedi, passiamo sopra un alto terrapieno e veggiamo alla nostra sinistra il Sill romoreggiante e spumeggiante, perchè fu cacciato dal suo antico, ed ora deve insinuarsi per uno stretto burrone. Non si ha tempo di guardarsi un po' attorno, che si arriva a un secondo tunnel, e appena usciti da questo arrivasi al ponte sul Sill, alto 75 piedi, e lungo 80 e colle fondamenta a 20 piedi sopra il livello dell'acqua. Poco lungi si vede un palco di legno alto 165 piedi, sul quale le pietre per la costruzione sono portate con carra da una riva all'altra del Sill. Le pietre che si trovavano sui corpi della ferrovia sono per lo più di sostanza calcare, e non si poterono adoperare per le costruzioni del tunnel. Per questi si doveva farle venire da 3 o 4 ore di distanza. Però non v'ha tempo da fare altre riflessioni, chè la ferrovia ci conduce rapidamente, ci conduce per vari piccoli tunnel nella parete del monte, e si arriva al tunnel di Schärf. Esso non ha che la lunghezza di 370 piedi; ma è una delle costruzioni più difficili e più pericolose di tutta la linea. Quivi si trova il maggiore pericolo di franamento perchè il quarzo e la lavagna stanno sciolti l'uno presso l'altro, e affine di dare una fondamenta solida e sicura al tunnel, al suo rapido pendio furono costruiti muri di sostegno da 25 a 30 piedi di grossezza. Al tunnel si congiunge una sezione della ferrovia di un'altezza perpendicolare di 320 piedi, e un angolo di ascensione di 45 gradi, con un parapetto di 20 piedi d'altezza. Vi sono poi varie sezioni d'alcune centinaia di piedi con muri di sostegno di 60 a 80 piedi di altezza. Dopo aver passati altri piccoli tunnels si arriva al tunnel di Mühlthal, detto comunemente il grande tunnel, che ha la lunghezza di 2,860 piedi, e nel quale s'ebbero a superare difficoltà di terreno come in quello di Schärf.

Dopo aver passati altri due tunnel si arriva alla seconda stazione della ferrovia del Brenner Matrei. Ivi si giunge a una bella prospettiva sui monti, in ispecie su quelli di Stuba e di Duchs. Da Matrei la ferrovia conduce con piccola ascensione a Steinach; ancora due stazioni, e poi saremo sul Brenner. Ma quali stazioni!

Noi passiamo per grandiosi argini di terra e declivii lungo il Sill e veggiamo dalle erte pendici dei monti nella parte opposta i pali telegrafici, che c'indicano come lassù la via debba condurre sul Brenner. In un'estesa linea spirale giungiamo per un *tunnel* nella vallata di Schmirn, e ben presto siamo arrivati anche alla stazione di Gries, che c'incuteva tanto spavento. Lassù veggiamo nuovamente in una spaventevole profondità sotto di noi il Sill e la strada del Brenner, i quali serpeggiano attraverso i burroni per riuscire finalmente al passaggio del Brenner. Ma non ci resta molto tempo per ammirare. Tutt'a un tratto si fa notte intorno a noi, ed entriamo in un *tunnel* Per fortuna vi si passa in breve tempo, e tosto ci rallegriamo del grandioso panorama che si presenta agli occhi nostri, quand'ecco si apre una seconda porta nera, per la quale dobbiam passare, indi a poca distanza una terza e.... siamo giunti al passaggio del Brenner. Presso a noi si trova il lago di Brenner, ricco di pesci, colla sua acqua verdastra. Sul nostro capo sorgono i giganti montani, le cui cime sono coperte di neve (massime dopo un temporale) fino all'estate avanzata. La via si estende quasi per una intera lega sulla pianura, e noi veggiamo a sinistra la sorgente del Sill e a destra quella dell'Eisack, di cui entriamo nella vallata. Magnifiche cascate d'acqua aumentano viemmaggiormente l'incanto di questo paesaggio alpestre. Adesso poi abbandoniamo il Brenner più rapidamente ancora che non ci siamo venuti, e in meno di un'ora siamo a Sterzing. Da Sterzing sino alla piazza chiamata Franzensveste là vallata dell'Eisack è selvaggiamente romantica, e i monti sono estremamente erti. Nelle vicinanze si fa vedere un monte, ove, a quanto si dice, sarebbe nascosta una mina fin dal 1809. La Franzensveste chiude formalmente la vallata, ed ancora oggidì riuscirebbe difficile ad un esercito di penetrare nella medesima sotto i cannoni di quella piazza. Sotto la *Franzensveste spira*, come suol dirsi, un vento affatto diverso. L'aria è più mite, la vegetazione più vigorosa, e già vediamo alle pendici meridionali i primi vigneti, i primi alberi fruttiferi, i cui rami sono copiosamente carichi di frutta, e fra gli altri anche dei castagni, ed eccoci giunti a Bressanone quasi senza accorgercene. Già quivi la coltura delle viti è condotta assai attivamente. La distanza da Bressanone a Bolzano è di 5 leghe, ma noi giungiamo colà facilmente in un'ora e mezzo, giacchè la strada, che si estende sempre lungo l'Eisack, non ha a superare alcuna rilevante difficoltà. A destra si vede su scoscese roccie un convento di monache e a sinistra il castello di Wolkenstein, ove risiedeva uno degli eroi delle leggende del Medio Evo. Dal lato geognostico sarebbe ancora da osservarsi che qui si trova il porfido in massa, come nella parte superiore della via il granito e la pietra scissile. Attraversiamo rapidamente e di seguito 5 *tunnel* verso la stazione di Blumau-Bolzano, ed appena abbiamo abbandonato l'ultimo, ci veggiamo dinanzi le torri di Bolzano, ultima città tedesca del Tirolo meridionale, giacchè poche ore più giù, e in ispecie a Trento, si parla quasi esclusivamente l'italiano.

DIREZIONE DELLA R. SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.

Manifesto.

Il sottoscritto direttore della R. Scuola normale di Pisa, dietro le risoluzioni del Ministero dell'istruzione, rende pubblicamente noto come per l'anno scolastico 1867-68 saranno in detta Scuola disponibili i seguenti posti:

Posti gratuiti da convittori per la facoltà di filologia e filosofia, sedici;

Posti di convittori a pagamento, dieci;

Posti di aggregati con sussidio per le scienze fisico-matematiche, otto;

Posti di aggregati senza sussidio, sei.

Per comodo e norma di coloro che volessero concorrere ad uno dei predetti posti della Scuola normale si aggiunge al presente il seguente estratto di regolamento.

Il Direttore
ENRICO BETTI.

1° La scuola normale superiore in Pisa ha per oggetto di abilitare all'ufficio di professore nelle scuole secondarie.

2° È divisa in due sezioni:
a) Lettere e filosofia;
b) Scienze fisico-matematiche.

3° Appartengono alla prima gli alunni convittori, alla seconda gli alunni aggregati o esterni.

4° Ogni anno un decreto ministeriale determina il numero degli alunni convittori a posto gratuito, e di quelli a pagamento, il numero degli aggregati con sussidio, e di quelli senza sussidio.

5° La retta per gli alunni convittori a pagamento è di lire italiane 80 al mese durante i mesi di lezioni.

6° Niuno è ammesso a far parte della scuola senza esame.

7° I posti gratuiti nel convitto e i posti di aggregato con sussidio si danno a coloro che riescono migliori negli esami.

8° Tutti gli alunni della scuola normale seguono regolarmente i corsi universitarii; hanno nell'interno della scuola esercizi pratici e lezioni aggiunte, fatte dai professori interni o dai professori universitari.

9° Coloro che sono ammessi a pagamento o senza sussidio possono nel seguente anno concorrere pel posto gratuito o pel sussidio.

10° Gli esami si fanno dal 15 ottobre al 5 novembre nelle Università principali del Regno.

11° Gli aspiranti debbono, non più tardi della fine di settembre, presentare le loro domande al rettore di una delle principali Università, o alla *Direzione della Scuola normale superiore in Pisa*.

12° La domanda, coi documenti annessi, viene immediatamente dai rettori trasmessa alla scuola normale.

13° Essa deve essere accompagnata:
a) Dalla fede di nascita;
b) Da un certificato di buoni costumi;
c) Dai certificati degli studi fatti.

14° Nella scuola e presso le Università di Bologna, Napoli, Palermo, Pavia, Torino si aprono contemporaneamente gli esami di concorso per l'anno preparatorio che corrisponde al primo universitario, e pel primo anno normalistico che corrisponde al secondo anno universitario.

15° Per essere ammesso al concorso per l'anno preparatorio si richiede:
a) Licenza liceale;
b) L'età non minore di 17, non maggiore di anni 22.

16° L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di lettere e filosofia verserà sulle materie che seguono:
a) Greco — Analisi e traduzione scritta di un brano di Esopo o Senofonte;
b) Latino — Traduzione scritta di uno degli autori seguenti: Virgilio — Cicerone — Orazio (*le Odi*) — Livio — Cesare;
c) Italiano — Un componimento sopra un tema di storia della letteratura italiana;
d) Storia universale e geografia (esame orale);
e) Filosofia elementare (esame scritto).

17° Quando gli scritti saranno condotti a termine, l'alunno sarà su di essi sottoposto ad un esame orale.

18° L'esame per l'anno preparatorio nella sezione di scienze sarà anch'esso orale e scritto, e verserà su quattro quesiti nelle seguenti materie:
a) Fisica;
b) Algebra elementare;
c) Geometria;
d) Trigonometria.

19° Per concorrere al primo anno normalistico si richiede:
a) L'età non minore di 18, nè maggiore di 23 anni;
b) Il certificato degli studi fatti e degli esami superati sulle materie del primo anno universitario nella facoltà cui il giovane vuole appartenere.

20° L'esame per la sezione di lettere e filosofia verserà sulle seguenti materie:
a) Latino — Interpretazione orale e scritta di uno degli autori più sopra citati, o pure di Tacito o Sallustio — Componimento latino;
b) Greco — Traduzione scritta ed esame orale sopra due brani diversi d'uno di questi autori: Esopo, Senofonte, due primi libri d'Omero;
c) Italiano — Componimento sopra un quesito di storia della letteratura italiana, latina o greca, ed esame orale sullo stesso soggetto;
d) Storia e geografia antica — Esame orale;
e) Dissertazione sopra un tema di logica o metafisica.

21° L'esame per la sezione fisico-matematica verserà sulle seguenti materie:
a) Fisica — Esame orale e scritto;
b) Chimica — Idem;
c) Algebra superiore — Idem;
d) Geometria analitica — Esame scritto.

22° I temi per questi esami saranno dal Consiglio direttivo della scuola inviati alle Università principali del Regno.

(Estratto dai regolamenti della R. Scuola normale superiore).

NB. Nell'esame di greco e latino si permette l'uso dei dizionari. Coloro che avessero già fatti più anni universitarii, e volessero entrare nel corrispondente anno normalistico, possono farne domanda alla Direzione, che invierà loro un programma speciale di esami.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI

(AGENZIA STEFANI)

Atene, 22.

Notizie di Candia, in data di ieri, recano che l'armata turca, avendo attaccato Omalos, venne respinta dagl'insorti, ed ebbe a subire grandi perdite. Gl'insorti erano comandati dai capi Kriaris e Hadje-Michalis.

Le provincie di Sfakia e di Apocorona sono in potere dei Cristiani.

Parecchi combattimenti ebbero luogo con successi favorevoli agl'insorti a Agios-Myron e Agia-Barbara nel distretto di Eraclion.

L'insurrezione si mantiene dappertutto più viva che mai.

I legni delle grandi potenze d'Europa continuano a trasportare in Grecia migliaia di famiglie.

Il colonnello Sapountzaki è arrivato in Atene per intendersi col comitato centrale. Egli calcola di ritornare in Candia nella prossima settimana.

Il Governo turco continua a pubblicare per mezzo del telegrafo false notizie, come, per esempio, che Zimbrakaki, Coroneos e parecchi volontari si preparano a ritornare in Grecia. Queste notizie sono prive di ogni fondamento.

L'esercito turco è in piena dissoluzione in causa delle fatiche, delle privazioni e delle epidemie.

Costantinopoli, 22.

Il Governo imperiale ha preso la deliberazione di dare il maggiore impulso possibile al miglioramento delle vie di comunicazione nell'impero. Esso è disposto a trattare coi capitalisti i quali volessero ottenere delle concessioni di strade ferrate nell'Anatolia, ed ha autorizzato le missioni imperiali all'estero ad entrare in trattative sulle offerte serie che venissero loro indirizzate su questo proposito.

Parigi, 23.

Il marchese di Moustier è ritornato a Parigi per attendervi l'Imperatore.

L'*Etendard* annunzia che lo Czar accordò un congedo illimitato ai soldati che contano 15 anni di servizio e un congedo temporaneo a quelli che contano un servizio di 11 anni.

Berlino, 23.

Sua Maestà ebbe una lunga conferenza col conte di Usedom. Questi fu quindi invitato alla tavola reale.

Berlino, 23.

Sua Maestà rinunziò al viaggio di Norderney, e andrà invece colla Regina ad assistere alle feste per la costruzione del duomo di Colonia, che avranno luogo il 4 settembre.

Vienna, 23.

La *Debatte* dice che il risultato del convegno di Salisburgo sarebbe un programma di diritto europeo. Questo programma, in cui sarebbero formulate le idee dei due sovrani, verrebbe comunicato chiaramente e francamente agli altri gabinetti d'Europa, i quali sarebbero invitati ad accettarlo onde assicurare il mantenimento della pace.

Salisburgo, 23.

Le LL. MM. di Francia sono partite questa mattina.

I saluti di congedo furono assai cordiali, come quelli del ricevimento.

Le LL. MM. pernotteranno a Strasburgo.

Parigi, 23.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	22	23
Rendita francese 3 %	69 67	69 80
Id. italiana 5 % in cont.	49 10	49 15
Id. id. fine mese	49 20	49 17
Valori diversi.		
Azioni del Cred. mobil. francese	323	325
Ferrovie austriache	482	485
Prestito austriaco 1865	325	325
Ferrovie lombardo-venete	383	385
Id. romane	65	60
Obbligazioni str. ferr. romane	105	104
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	60	51

Londra, 23.

Consolidati inglesi	94 5/8	94 3/4

Dresda, 24.

Il *Giornale di Dresda* ha una corrispondenza da Salisburgo la quale dice che l'accordo stabilitosi tra l'Austria e la Francia ha, relativamente alla Germania, per punto di partenza la pace di Praga, e relativamente all'Oriente, le deliberazioni del Congresso del 1856. Per conseguenza l'accordo non deve destare le diffidenze di una terza potenza. Esso non implica alcuna minaccia e lascia alle altre potenze la facoltà di aderirvi. Potrebbe essere interpretato come una provocazione allora soltanto che esistesse un partito preso di porsi attraverso al punto di vista austro-francese in tali questioni. In questo caso i gabinetti di Vienna e di Parigi rifletterebbero ai mezzi onde provvedere alle eventualità estreme e possibili.

Corre voce che il convegno dei monarchi verrebbe seguito da una conferenza di ministri, che avrebbe luogo a Dresda.

Pietroborgo, 23.

Un ukase dichiara soppressi i tribunali di guerra nei Governi dell'Ovest; essi saranno ristabiliti se la pubblica tranquillità venisse turbata.

Si ha da Livadia che l'Imperatore ricevette, il 21, il ministro ottomano, Fuad pascià, il quale gli consegnò una lettera autografa del Sultano.

Madrid, 23.

Gli insorti della Catalogna e dell'Aragona furono battuti in più scontri. L'entusiasmo dell'esercito ha potentemente contribuito alla loro disfatta. La fiducia si va ristabilendo.

Berlino, 23.

La *Gazzetta della Croce* riceve da fonte degna di fede la notizia che l'idea fondamentale della Convenzione di Salisburgo è lo stabilimento di una Confederazione della Germania del Sud, colla partecipazione dell'Austria. Si tratterebbe pure di un accordo austro-francese circa lo Schleswig, come mezzo di azione contro la Prussia.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 23 agosto 1867, ore 8 ant.

Il barometro è rimasto stazionario su quasi tutta la Penisola. La pressione è press' a poco uguale alla media. Cielo nuvoloso e mare calmo. Venti deboli e vari.

Nel centro d'Europa il barometro è sopra la normale di 2,5 e monta.

Qui il barometro si è abbassato di 1 mm. nella mattina e soffia in alto dell'atmosfera il vento di sud.

Stagione variabile; probabili temporali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 23 agosto 1867.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72, 6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 756,0	mm 755,0	mm 755,0
Termometro centigrado	27,0	31,0	24,5
Umidità relativa	39,0	31,0	44,0
Stato del cielo	sereno e nuvoli	nuvolo	nuvolo sereno
Vento direzione	O	O	O
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { massima + 32,0 ; minima + 21,5 }

Minima nella notte del 24 agosto + 20,0.
Pochissima pioggia nelle 24 ore non misurabile.

TEATRI

SPETTACOLI D'OGGI.

POLITEAMA FIORENTINO, ore 7 — Rappresentazione dell'equestre Compagnia di Gaetano Ciniselli.

ARENA NAZIONALE, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da G. Peracchi rappresenta: *Lo czar Cornelio — La moglie deve seguire il marito.*

ARENA GOLDONI, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Carlo Lollio rappresenta: *Genio e sregolatezza.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (Firenze, 24 Agosto 1867)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	NOMINALE	PREZZI FATTI
Rendita italiana 5 0/0	god. 1 luglio 1867		52 60	52 57½	52 62½	52 60	» »	
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.			69 75	69 6[illegible]	» »	» »	» »	
Id. 3 0/0	god. 1 aprile 1867		35 »	34 75	» »	» »	» »	
Imprestito Ferriere 5 0/0	» 1 genn. 1867	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10	»	840	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni della Banca Naz. Toscana	» ex coupon	1000	» »	» »	» »	» »	1400	
Dette Banca Nazionale nel Regno d'Italia	» 1 luglio 1867	1000	» »	» »	» »	» »	1480	
Cassa di sconto Toscana insott.	»	250	» »	» »	» »	» »	» »	
Banca di Credito italiano	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni del Credito Mobil. ital.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Obbligazioni Tabacco 5 0/0	»	1180	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle SS. FF. Romane	» 1 luglio 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detta con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle suddette	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle SS. FF. Rom.	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni delle ant. SS. FF. Livor.	»	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	» 1 genn. 1867	420	44 »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 3 0/0 delle sudd. CD.	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detta	» 1 marzo 1867	420	» »	» »	» »	» »	» »	
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar.	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Dette (dedotto il supplemento)	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Azioni SS. FF. Meridionali	» 1 luglio 1867	500	» »	» »	» »	» »	198 »	
Obblig. 3 0/0 delle dette	» 1 aprile 1867	500	124 »	122 »	» »	» »	» »	
Obblig. dem. 5 0/0 in ser. comp.	»	505	391 »	390 »	» »	» »	» »	
Detta in serie di 1 e 2	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Detta in ser. non comp.	»	505	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale 5 0/0 obbl.	2ª emissione	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto in sottoscrizione	» 1 genn. 1867	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto liberato	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Imprestito comunale di Napoli	» 1 genn. 1866	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Detto di Siena	»	500	» »	» »	» »	» »	» »	
Pantelegrafo Caselli	»		» »	» »	» »	» »	» »	
Detto 2 ser.	»		» »	» »	» »	» »	» »	
5 0/0 italiano in piccoli pezzi	» 1 luglio 1867		» »	» »	» »	» »	53 3/4	
3 0/0 idem	» 1 aprile 1867		» »	» »	» »	» »	36 »	

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L.	D.
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra	30		
dto.	30			Trieste	30			dto.	90	26 75	26 70
dto.	60			dto.	90			Parigi	30		
Roma	30			Vienna	30			dto.	90	106 1/8	106 »
Bologna	30			dto.	90			Lione	90	—	—
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90	—	—
Napoli	30			dto.	90			Marsiglia	90	—	—
Milano	30			Francoforte	30			Napoleoni d'oro		21 25	21 24
Genova	30			Amsterdam	90						
Torino	30			Amburgo	90			*Sconto Banca* 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0/0

Il sindaco: ANGIOLO MORTERA.

BANCO DEL COMMERCIO E DELL'INDUSTRIA

SOCIETÀ ANONIMA

Approvata con decreto di S. M. il Re d'Italia in data 8 settembre 1866

Avente sede in Firenze via Alfani, n. 39

Assemblea generale straordinaria.

Il Consiglio d'amministrazione, per facoltà accordatagli dall'articolo 18 dello statuto sociale, ed in ordine alla deliberazione dell'assemblea generale dei giorni 21 e 22 del mese di luglio scorso;

Convoca per il giorno di domenica 15 settembre prossimo venturo alle ore una pomeridiane presso la sede centrale di Firenze (via Alfani, n° 39) in assemblea generale straordinaria i signori azionisti all'effetto di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1° Relazione del Consiglio di amministrazione sugli incarichi affidatigli dall'assemblea dei giorni 21 e 22 luglio prossimo passato.

2° Proposte del Consiglio d'amministrazione relativamente alla succursale di Parigi.

3° Proposte di modificazione allo statuto sociale.

4° Proposte di provvedimenti essenziali sull'andamento economico ed amministrativo del Banco.

Firenze, 22 agosto 1867. 2285

Per il Consiglio d'amministrazione

Il Direttore **Luigi Moreno.** *Il Vice presidente* **Conte Gaetano Bargnani.**

Avviso.

Il sindaco di Serravalle Pistoiese notifica essere aperto il concorso al posto di maestra comunale per la scuola femminile del Castello di Serravalle con lo stipendio annuo di lire 366 e l'uso del quartiere.

Le maestre che vogliano concorrere al detto impiego dovranno entro il 15 settembre prossimo rivolgere a questo municipio le loro domande in carta da bollo, corredate: 1° della fede di nascita; 2° della fede di buona condotta, rilasciata dal respettivo sindaco; 3° del diploma d'idoneità.

Gli obblighi annessi al posto di cui sopra resultano da un regolamento che trovasi ostensibile nella segreteria comunale.

Serravalle Pistoiese, dalla residenza comunale li 20 agosto 1867.

Il Sindaco **Cav. Lapini.**

2283

Avviso.

Il facente funzioni di soprintendente all'Archivio dei contratti di Siena rende noto che è tutt'ora vacante nel compartimento della già Ruota Grossetana, oggi tribunale civile e correzionale di Grosseto, un posto di notaro di numero.

Tutti quei notari in aspettativa pel detto compartimento, ai quali piaccia concorrere al rimpiazzo di detto posto, potranno a tutto il 10 settembre prossimo futuro dirigere le loro domande a questa Soprintendenza, dalla quale saranno comunicate al procuratore del Re presso la Corte d'appello di Firenze per la relativa risoluzione.

Siena, dall'Archivio generale dei contratti, 21 agosto 1867.

Il ff. di Soprintendente **Dott. Giov. B. Tolomei.**

2282

Estratto d'istanza
per nomina di perito.

Il signor Giuseppe Gasparri residente a Siena ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile di Grosseto onde nomini un perito per procedere alla stima degli appresso fondi spettanti a Santi Ricci possidente residente in Manciano, posti in comune di Manciano, consistenti:

1. Un tenimento di moggia 3 circa antica misura, posto in contrada Stravecchio.
2. Altro tenimento di circa moggia 5 antica misura, posto in contrada Fonte Mancianese.
3. Un prato dell'estensione di stara 10 antica misura, posto nella stessa contrada.
4. Una casa in Manciano.
5. Un piccolo appezzamento nei pressi di Manciano di contrada le Piagge.

Dei quali fondi ha promossa la subastazione.

Scansano, li 23 agosto 1867.

2280 Dott. F. Ferrini, proc.

Estratto 2281

Mediante decreto del signor cavaliere prefetto della provincia di Firenze del dì 6 agosto 1867, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, fu autorizzata l'occupazione di uno stabile composto di due piani con terrazza, marcato di numero comunale 29, posto lungo le mura esterne della città dalla porta San Gallo, popolo di San Marco Vecchio, comune di Firenze, già Pellegrino, rappresentato al catasto di detta comunità nella sezione E dalla particella 702 in parte, articolo di stima 653, con rendita imponibile di toscane lire 99 88, pari ad italiane lire 83 82, appartenente al signor Ferdinando Francalanci, ed espropriato per la costruzione dei grandi viali secondo il progetto del signor cav. architetto Giuseppe Poggi, dichiarata opera di pubblica utilità col decreto reale del dì 19 dicembre 1865; e tale occupazione fu autorizzata stante il deposito eseguito dalla comunità di Firenze nella Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione del Debito Pubblico in Firenze dell'importare delle indennità dovute al signor Ferdinando Francalanci, liquidate in lire ottomila novecentoventotto e centesimi venti dalla perizia e stima giudiciale del signor professore Giuseppe Michelacci del dì 19 aprile 1867 debitamente registrata.

La suddetta somma di lire ottomila novecentoventotto e centesimi venti, come sopra depositata, dovrà essere pagata al signor Ferdinando Francalanci, salva la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello dell'inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'articolo 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. Luigi Lucii
proc. della comunità di Firenze.

Dichiarazione d'assenza.

Sulle instanze di Osiglia Luigi fu Paolo, il tribunale civile e correzionale di Savona con sentenza 5 agosto corrente dichiarava l'assenza di Antonio Edoardo Osiglia domiciliato a Savona.

Savona, 21 agosto 1867.

2287 Schiarelli sost. Borzini.

Inibizione di caccia. 2294

La signora contessa Barbara Aldobrandini, proprietaria domiciliata in Firenze, per non lasciare appiglio ad alcuna supposizione di consenso tacito o di tolleranza in fatto di caccia nei suoi possessi situati nelle comunità di Prato, Campi e Montemurlo, previene e diffida tutti coloro, cui spetta, che essa valendosi dei diritti che le accorda la legge, procederà a termini di giustizia contro chiunque fosse trovato negli effetti suindicati per esercitarvi qualunque specie di caccia senza suo speciale permesso.

Avviso. 2279

Il nobil signore Alberto Inghirami, possidente domiciliato a Volterra, proprietario della fattoria di Sorbiano posta nella comunità di Montecatini di Val di Cecina, inibisce ad Agostino Marrucci e sua famiglia, lavoratori al podere il Tronto di detta fattoria, ogni e qualunque specie di contrattazione di bestiami, e dichiara ed intende che qualunque compra e vendita che venisse posta in essere dalla famiglia colonica suddetta debba essere nulla a tutti gli effetti di ragione.

Firenze, 22 agosto 1867.

Per l'incaricato
il maestro di casa: Giuseppe Ciotti.

Avviso.

Si deduce a pubblica notizia che il signor Luigi Pagliai, possidente domiciliato in San Giovanni Val d'Arno, ha inibito a Vincenzo Soldani e Antonio Neri, lavoratori al podere della Gruccia, popolo del Giglio, comunità e mandamento di Montevarchi, di contrattare sia attivamente che passivamente, o in qualunque altro modo ogni sorta di bestiami o altri articoli concernenti la colonia del suindicato podere senza espressa licenza del summenzionato proprietario, il quale, in caso di inosservanza al prescritto divieto, protesta della inefficacia e nullità di qualunque obbligazione venisse da detti coloni arbitrariamente contratta.

2297 Dott. Giuseppe Maffei.

Avviso. 2299

Margherita di Domenico Mazzoni, vedova del fu Giovanni Massai, dimorante in Firenze, deduce a pubblica notizia a tutti e per tutti gli effetti di ragione che essendo essa completamente analfabeta non riconosce nè sarà mai per riconoscere veruna obbligazione che in suo nome fosse stata o fosse per essere emessa da qualunque persona, non escluso il proprio figlio Giovacchino, giacchè ha sempre trattato direttamente i suoi affari, ed ha pagato e paga a pronti contanti tutto ciò e quanto le abbisogna acquistare per uso proprio e della famiglia.

Convitto Candellero

Col 1° di settembre si apre il corso preparatorio alla R. Accademia militare e R. Scuola militare di cavalleria, fanteria e marina. — Torino, via Saluzzo, n° 33. 2115

Citazione per pubblici proclami.

L'anno del Signore mille ottocento sessantasette, il giorno diciannove agosto, in Apricena. Sulle istanze del signor don Michele Zaccagnino, sindaco del comune suddetto, qui domiciliato, strada Porta Sannicandro — Io Giacomo Sabatini, usciere addetto alla pretura di Apricena ove domicilio, al vico Giro, ho dichiarato agl'infrascritti individui tutti domiciliati in questo medesimo comune, che il municipio, dall'istante oggi rappresentato, acquistava dal signor Bonacina di Milano una quantità di divise complete della guardia nazionale, assumendo direttamente l'obbligo di pagarne il valore in sedici eguali rate mensili, e quindi dare a ciascun dei militi e graduati qui appresso indicati il proprio uniforme per il prezzo di lire 77 32 a lire 126 32, ciascuno secondo il grado e qualità della roba come qui appresso si vedrà. Il pagamento che ciascun milite doveva fare era convenuto pure in sedici rate, ma appena una buona parte pagarono solo due dande, e poscia non han curato di eseguire altro versamento, quindi è di necessità di doversi convenire i morosi in giudizio. L'istante per l'oggetto ha ottenuto deliberazione del tribunale civile di Lucera, mercè la quale è stato autorizzato per la citazione a pubblici proclami a condizione di doversi citare personalmente un certo numero di graduati militi della guardia nazionale. — Ho quindi citati i medesimi seguenti individui a comparire innanzi questo signor pretore la mattina di sabato trentuno andante mese, alle ore nove antimeridiane, e nel solito locale delle ordinarie udienze, per sentirsi condannati al pronto pagamento (ciascuno per la sua parte) delle somme rispettive, nel modo che siegue: Corfiati Eugenio di Raffaele, proprietario, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Matera Gennaro fu Michele, proprietario, lire 67 66, resta di lire 77 32 - D'Adamo Francesco Paolo fu Pasquale, negoziante, lire 101 77, resta di lire 116 32 - Ramieri Domenico fu Matteo, proprietario, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Pirro Giuseppe fu Antonio, vinattiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Specchiulli Tommaso fu Nazzario, mattoniere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Calabrese Matteantonio fu Michel'Arcangelo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Pizzicoli Vincenzo di Nazzario, calcarolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Stoico Vincenzo fu Antonio, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Solla Antonio fu Pasquale, vinattiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Cesareo Giovanni di Martino, colono, L. 67 66, resta di lire 77 32 - Del Fuoco Luca fu Michele, carrettiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Potenza Luigi fu Michelantonio, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Ramieri Felice fu Matteo, calzolaio, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Scamazzo Leonardo fu Angelo Maria, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Schinco Francesco fu Pasquale, scribente, lire 86 90, resta di lire 99 32 - Fioritti Angelo Maria fu Giuseppe, proprietario, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Valenti Alessandro fu Michele, caffettiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Buonocuore Luigi fu Francesco, venditore di sale, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Formica Michele fu Giovanni, proprietario, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Ascalese Antonio di Matteo, calzolaio, lire 67 66, resta di lire 77 32 - D'Avena Giovanni fu Vincenzo, proprietario, lire 86 90, resta di lire 99 32 - Carbone Gennaro fu Giuseppe, agrimensore, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Amoruso Gaetano fu Patito, proprietario, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Rutigliano Raffaele di Michele, tufaiuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - D'Avena Loreto fu Vincenzo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Perrone Pompeo di Pasquale, caffettiere, lire 86 90, resta di lire 99 32 - Vitale Michele fu Giovanni, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Del Fuoco Carlo fu Vincenzo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - D'Addetta Giovanni fu Angelo Michele, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - De Luca Pasquale fu Giuseppe, orefice, lire 73 78, resta di lire 84 32 - Stoico Donato fu Martino, campagnuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Lupardi Matteo fu Antonio, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tuliano Giuseppe fu Vincenzo, negoziante di tessuti, lire 74 65, resta di lire 85 32 - De Ritis Nicola fu Francesco, negoziante di tessuti, lire 74 65, resta di lire 85 32 - Petruccelli Michele di Vincenzo Bardaro, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Vidone Antonio fu Michele, calcarolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Migliore Martino fu Giovanni, pietraiuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tartaglia Giuseppe di Francesco, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Traino Vit'Antonio di Giuseppe, proprietario, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Pasquasio Nicola Maria di Antonio, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Ciavarrella Pasquale Giuseppe fu Michele, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Ferrazzano Giuseppe fu Francesco, campagnuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Papalillo Michele fu Donato, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Di Biase Nunzio di Michele, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Torelli Nicola fu Fedele, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Vitale Matteo fu Giovanni, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Rutigliano Michele fu Gennaro, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Rutigliano Tommaso fu Gennaro, tufaiuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Moretti Michele fu Matteo, trafficante, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Lombardi Luigi fu Matteo, carpentiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Bellino Angelo fu Antonio, pizzicagnolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tancredi Antonio fu Filippo, carpentiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - De Lorenzo Vincenzo fu Antonio, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Di Biase Antonio fu Carlo, mugnaio, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Cesareo Giovanni fu Matteantonio, colono, L. 67 66, resta di lire 77 32 - Vitale Primiano fu Pasquale, ferraro, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Masselli Matteo di Pasquale, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Pallozzi Nicola fu Pietro, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Specchiulli Primiano di Domenico, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Galullo Vincenzo fu Pasquale, colono, L. 67 66, resta di lire 77 32 - De Filippis Vincenzo fu Giovanni, notaro, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Galassi Michele fu Giuseppe, proprietario, lire 101 77, resta di lire 116 31 - Di Biase Felice di Michele, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Leone Salvatore fu Pasquale, cretaio, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tartaglia Matteantonio fu Pasquale, guardiano, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Galassi Giuseppe di Matteo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Perrone Vincenzo fu Vincenzo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Camillo Pietro fu Giacomo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Rutigliano Raffaele di Michele, tufaiuolo, lire 67 66 - resta di lire 77 32 - Montorio Silvestre fu Matteo, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Lombardi Raffaele di Matteo, muratore, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tedesco Giuseppe di Michele, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Settembre Salvatore fu Martino, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Perrone Francesco di Leonardo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Santelia Lorenzo fu Domenico, ortolano, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Cilma Giuseppe fu Matteo, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Perrone Nazzario fu Leonardo, campagnuolo, lire 67 66, resta di lire 77 32 - De Lorenzo Raffaele fu Matteo, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Valenti Antonio fu Martino, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Mobillio Matteo fu Lorenzo, colono, lire 86 90, resta di lire 99 32 - Ripoli Nicola fu Sebastiano, caffettiere, lire 73 78, resta di lire 84 32 - Montorio Giovanni fu Luca, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Mimmo Bonifacio fu Pietro, barbiere, lire 74 65, resta di L. 85 32 - Bevere Nicola fu Felice, colono, L. 70 28, resta di L. 80 32 - Bevere Domenico fu Felice, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Pipino Gerardo di Giuseppe, sarto, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Ripoli Raffaele di Serafino, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Campodipietra Luca fu Giovanni, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Perrone Giuseppe fu Angelo Michele, caffettiere, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Reale Battista fu Ferdinando, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Valente Nicandro fu Martino, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Tartaglia Vincenzo di Pasquale, calzolaio, lire 67 66, resta di lire 77 32 Amoruso Giuseppe fu Raffaele, colono, lire 70 28, resta di lire 80 32 - Galullo Giuseppe fu Antonio Maria, vetturino, lire 67 66, resta di lire 77 32 - De Simone Matteo Nicola di Giuseppe, colono, lire 67 66, resta di lire 77 32 - Abbenanti Domenico fu Nicola, proprietario, lire 126 81 - Bisuglia Matteo fu Martino, proprietario, lire 80 32 - Di Biase Nunzio fu Francesco, colono, lire 77 32 - Corfiati Francesco di Raffaele, proprietario, lire 77 32 - Campodipietra Loreto fu Vincenzo, colono, lire 99 32 - Galullo Teodoro fu Matteo, proprietario, lire 99 32 - De Lorenzo Matteo fu Antonio, colono, lire 77 32 - De Luca Michele fu Luigi, colono, lire 77 32 - De Lorenzo Vincenzo di Leonardo, colono, lire 77 32 - De Lorenzo Michele di Leonardo, colono, lire 77 32 - Mimmo Angelo fu Pietro, sarto, lire 80 32 - Maggio Angelo fu Michele, barbiere, lire 77 32 - Matera Michelantonio fu Raffaele, colono, lire 77 32 - Montorio Matteo di Silvestre, colono, lire 77 32 - Milo Nazzario fu Michele, petraiuolo, lire 77 32 - Montorio Giuseppe fu Felice, colono, lire 99 32 - Montorio Loreto fu Felice, colono, lire 80 32 - Notarsanto Michele di Costanzo, colono, lire 77 32 - Palombino Giuseppe fu Felice, colono, lire 80 32 - Pasquasio Michele di Antonio, colono, lire 77 32 - Ripoli Giovanni di Serafino, colono, lire 77 32 - Scamazzo Martino fu Michele, colono, lire 77 32 - Specchiulli Matteo di Martino, colono, lire 77 32 - Stoico Matteo fu Antonio, colono, lire 77 32 - Torelli Vincenzo di Michele, colono, lire 80 32 - Vocino Michele fu Giuseppe, colono, lire 99 32 - Zuffrano Matteo fu Domenic'Antonio, campagnuolo, lire 77 32 - Zicchino Donato di Domenico, campagnuolo, lire 77 32 — Poichè il comune deve corrispondere gl'interessi commerciali al signor Bonacina, fornitore delle divise, dal dì 1° dicembre 1865, così è giusto che i militi tutti e graduati di sopra menzionati siano condannati ai medesimi interessi del sei per cento dalla stessa epoca sino al totale adempimento. Piaccia infine alla giustizia di condannarli alle spese tutte del giudizio, munendosi la profferenda sentenza della esecuzione provvisionale non ostante appello, essendovi pericolo nel ritardo in quanto che il fornitore suddetto già sequestrava le rendite comunali, le quali sono appena bastevoli per gli urgenti bisogni dell'Amministrazione — Salvo ogni altro diritto, ragione, azione e spiega in udienza nel più ampio modo. Copie del presente atto sono state mandate ad inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, ed in quella degli annunzi giudiziari di questa provincia di Capitanata.

2289 Giacomo Sabatini, usc.

Estratto. 2300

Con atto pubblico del 16 luglio 1867, rogato dal notaro Achille Travaglini, e registrato a Firenze il 25 detto al registro 10, foglio 39, n° 3179, con lire italiane 180 40, i signori Antonio del fu Domenico Corti e Baldassarre del fu Gaspare Pierini, domiciliati in Firenze, costituivano una Società industriale e commerciale detta *Il Vesuvio* a partecipazione, onde erigere un grande stabilimento con macchine a vapore per la fabbricazione di fiammiferi chimici, sia in legno che in cera, senza fosforo, nonchè per la fabbricazione del ghiaccio artificiale, tenendo a parte degli utili netti per la decima parte il signor Luigi di Gregorio Danesi per la di lui cooperazione a costituire detta Società.

È stato messo a disposizione della Società stessa dal signor Corti il capitale di lire italiane quarantamila, con dichiarazione che dagli utili che spetteranno al signor Pierini dovrà essere dal detto signor Corti rifuso il capitale di lire italiane ventimila, dopo di che il Pierini medesimo diverrà socio capitalista come il signor Corti stesso.

Tale Società deve durare per anni dieci, semprechè si verifichi il vantaggio ed utilità della Società stessa, e non venga a deperire il capitale, nel qual caso il signor Corti potrà sciogliere e liquidare la Società medesima.

Firenze, 27 luglio 1867.

Avviso. 2278

Il nobile signor Alberto Inghirami, proprietario della fattoria di Sorbiano, situata nella comunità di Montecatini di Val di Cecina, deduce a pubblica notizia che ha reso bandita la detta fattoria di non potervi più far pascolare bestiame sì grosso che minuto, come pure di cacciarvi in verun modo sotto pena ai contravventori delle veglianti leggi.

Firenze, 22 agosto 1867.

Per l'incaricato
Il maestro di casa: Giuseppe Ciotti.

2301

QUARTA TRIMESTRALE ESTRAZIONE
10 settembre 1867

DEL NUOVO ED ULTIMO PRESTITO

DELLA CITTÀ DI MILANO

con premi da lire

100,000, 50,000, 30,000, 10,000, 1000, 500, 100, 50

PREZZO DI UN'OBBLIGAZIONE L. 10

VALEVOLE PER TUTTE LE 140 ESTRAZIONI

RIMBORSO CERTO

La vendita si fa in Firenze, dall'Ufficio di Sindacato, via *Cavour, num. 9, piano terreno*, e presso i sigg. E. Fenzi e C., David Levi e C., Giovacchino Fingi e Figli, e Cassa Nazionale di Sconto di Toscana. — In Milano, dalla Cassa del Municipio, dall'Agenzia del Sindacato, via *San Prospero, num. 4*, e presso il sig. Giovanni Battista Negri. — In Livorno, presso la Cassa Nazionale di Sconto di Toscana. — In Ancona, presso i signori Angelo Ascoli e C. — In Torino, presso i signori Fratelli Ceriana e U. Geisser e Comp. — In Venezia, presso i signori Jacob Levi e Figli. — In Genova, presso i signori L. Vust e C. — In Napoli, presso il Banco di Napoli, e nelle altre città presso i Rappresentanti della Società del Credito immobiliare dei Comuni e delle Provincie d'Italia, e presso i principali Banchieri e Cambiavalute.

Avviso
per vendita volontaria al pubblico incanto.

Si rende noto che alle istanze del sig. Giovanni Benassai, curatore della eredità jacente del fu Luigi del fu Tommaso Paoletti, possidente domiciliato in Firenze, in esecuzione del decreto del tribunale civile e correzionale di detta città (sezione promiscua) de'12 aprile 1867, avanti il cancelliere del tribunale suddetto la mattina del dì quattro ottobre 1867, a ore undici, nella sala d'udienza della prima sezione civile, sarà proceduto al pubblico incanto da eseguirsi nelle forme volute dalla vigente procedura, degli appresso beni spettanti a detta eredità jacente in un solo lotto sul prezzo di lire 5,736 48, resultante dalla perizia dell'ingegnere Vincenzio Micheli del dì 11 giugno 1867, registrata in detto giorno, reg. 5, foglio 191, n° 4263, depositata nella cancelleria di detto tribunale, con i patti di che nella relativa cartella d'incanti pubblicata a forma della legge.

Beni da vendersi.

Una casa posta nella via Panicale, marcata di numero 21, nella comunità di Sesto, con piccolo orto annesso, descritta ai campioni di detta comune in sezione G, particelle 1242 e 1243, con rendita imponibile di L. 112 22.

Tre piccoli appezzamenti di terra situati in detta comunità, in luogo detto i Pantani, descritti ai campioni catastali in sezione F, particelle 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2359, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2480, 2479, 2478, 2358, con rendita imponibile di lire 105 93.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze.

Li 22 agosto 1867.

2293 Seb. Magnelli, canc.

Estratto di bando
per vendita volontaria.
(2ª *pubblicazione*).

Si rende noto che il giorno 14 del prossimo venturo settembre nella sala delle pubbliche udienze per la pretura di Volterra, avanti il cancelliere della medesima, delegato con decreto del tribunale civile di detta città in data 6 maggio prossimo passato, saranno esposti in vendita ai pubblici incanti due appezzamenti di terreno di proprietà della interdetta Potamia Franchini, assistita dal suo curatore N. U. signor Leonori Lorenzo, ambedue domiciliati in Volterra.

L'incanto sul primo lotto, o Campo di Santa Margherita, in comunità di Volterra, composto di terreno lavorativo, vitato, olivato, fruttato, e di terreno a pastura, sarà aperto sul prezzo di perizia in lire 911 40.

L'incanto sul secondo lotto, o Monte di Gello, in comunità di Montecatini in Val di Cecina, boschivo, sarà egualmente aperto sul prezzo di perizia in lire 3,092 88.

La vendita sarà regolata dalle condizioni contenute nel relativo bando, depositato nella cancelleria della suddetta pretura unitamente alla perizia del signor ingegnere Antonio Pilastri, e al decreto di autorizzazione di vendita.

Dalla cancelleria della Regia pretura di Volterra.

Li 15 agosto 1867.

Il cancelliere
2213 Avv. G. B. Bozino.

Estratto di bando
per vendita volontaria di beni immobili.

Nella mattina del dì 23 settembre 1867, a ore 10 antimeridiane, in esecuzione di decreto proferito dal tribunale civile e correzionale di Firenze li 28 giugno 1867, ad istanza del signor Giovanni Taddei, possidente domiciliato a Marradi, come tutore dei minori Innocenzio e Giuseppe del fu Lorenzo Lasi, possidenti domiciliati in detta terra, sarà esposto in vendita volontaria al pubblico incanto nella cancelleria della pretura di Marradi, avanti l'infrascritto cancelliere della pretura stessa, sul prezzo di lire italiane 4,418, resultante dalla perizia del signor ingegnere Antonio Mughini del dì 12 aprile 1867, registrata a Borgo San Lorenzo, li 19 di tal mese ed anno, vol. 4°, foglio 66, numero 171, e debitamente ratificata e giurata avanti il cancelliere suddetto, una casa di proprietà dei prefati minori Lasi, posta in Marradi sulla piazza delle Scalelle, segnata di numero civico 2, composta di quattro piani, compreso il terreno, cui confinano detta piazza, palazzo comunale e Ravagli Ottavio, salvo, ecc. per rilasciarsi al maggiore offerente, con i seguenti patti e condizioni:

1° Appena divenuta irretrattabile la liberazione della detta casa, il compratore ne entrerà al possesso e godimento, e da quell'epoca ne pagherà le pubbliche imposizioni, e corrisponderà i frutti sul prezzo alla ragione del cinque per cento l'anno.

2° Il compratore stesso procederà dipoi senza indugio alla celebrazione del relativo istrumento di compra e vendita, mediante i rogiti del notaro, che verrà designato a tal uopo dal tutore dei minori Lasi.

3° Il prezzo e suoi frutti si erogheranno nella dimissione dei debiti ipotecari dei minori legittimamente esistenti, o mediante accollo, o mediante pagamento effettivo, riportando dai creditori le quietanze e consensi di radiazione delle iscrizioni ipotecarie.

4° Ogni possibile avanzo di prezzo resterà in mano del compratore a vantaggio dei minori, finchè non ne sia dai medesimi legittimamente disposto.

5° Tutte le spese della perizia Mughini, di ogni atto giudiciale relativo alla vendita, degli incanti, del registro della liberazione, dell'istrumento di vendita e suo registro, della trascrizione, e della iscrizione della ipoteca legale del credito di prezzo, qualora occorra, saranno a carico del compratore, senzachè possa per questo pretendere alcuna diminuzione o defalco del prezzo di liberazione.

Dalla cancelleria della pretura di Marradi.

Li 14 agosto 1867.

Il cancelliere
P. Morali.

V°, li 14 agosto 1867.

2290 Cecconi.

Avviso d'incanto.
(2ª pubblicazione)

In ordine al decreto del tribunale civile e correzionale di Firenze del dì 26 luglio 1867, la mattina del dì 16 settembre 1867 a ore 11 si procederà avanti il notaro signor Alessandro Carradori nel di lui studio in Prato a pubblico incanto per la vendita dei beni infrascritti a favore del maggiore e migliore offerente sul rispettivo prezzo infrascritto con le condizioni depositate nello studio di detto notaro per esser rese ostensibili agli attendenti insieme con le perizie di detti beni eseguite dal signor Giovanni Colzi.

I detti beni consistono in tre poderi con case coloniche e fabbricati annessi situati nel popolo di Tobbiana, nella comunità di Prato, appartenenti alle nobili signore Abia Cicambelli ne' Ghisolfi, Leopoldina Cicambelli ne' Follini, e Guendalina Cicambelli ne' Sardi — e saranno posti all'incanto in tre distinti lotti come appresso:

1° Lotto — Podere di Tobbiana con casa colonica stimato . . L. 22,138 20

2° Lotto — Podere i Pontacci, con casa colonica stimato . . . . » 20,139 »

3° Lotto — Podere la Villa con case coloniche e case da pigionali stimato . . . » 15,346 80

L. 57,624 »

2260 Alessandro Carradori.

Avviso.

Con ordinanza del 14 agosto 1867, proferita dall'illustrissimo signor avvocato Leopoldo Pistoi, giudice delegato al fallimento di Francesco Frosini, fu ordinato quanto segue:

Decreta che la verificazione dei crediti del fallimento di Francesco Frosini avrà luogo il dì 14 settembre 1867 a ore 11 antimeridiane, in Camera di consiglio del tribunale civile di Pistoia facente funzione di tribunale di commercio, e proseguirà, occorrendo, nei giorni successivi, conchè sia preventivamente giustificato lo adempimento delle formalità volute dall'articolo 601 del Codice di commercio.

Il cancelliere
2284 C. Razzetti.

Inibizione di caccia. 2292

Il sottoscritto inibisce a chiunque, sia con il fucile che con altro mezzo, di cacciare nei suoi beni di Spojano posti nella comunità di Civitella Valdichiana.

Firenze, li 22 agosto 1867.

Donato Buâroni.

Nomina di perito
con citazione per proclami.

Innanzi al signor pretore di Chieti, Filippo Tecco, proprietario domiciliato e residente in Chieti, quale affittatore della tenuta di Reja e Succeto, di ragione del comune di Chieti, domanda di volersi compiacere destinare un perito per lo estimo delle terre seminate a granone da'coloni possessori di detta tenuta, onde l'esponente possa conseguire il terraggio alla ragione del quinto sul granone raccolto e fissare anche il giorno per la prestazione del giuramento del detto perito, e ciò a'termini del R. rescritto del 29 novembre 1824, avendo lo esponente ottenuto da questo tribunale civile e correzionale deliberazione nel 14 andante mese, che autorizza la citazione a'coloni per l'oggetto per proclami. — Chieti, 17 agosto 1867. — Federico Francese, proc.

Il pretore del mandamento di Chieti, visto il sopratrascritto ricorso; visto il provvedimento del tribunale civile e correzionale di Chieti 14 agosto andante; visto il R. rescritto del 29 novembre 1824; visto l'art. 146 Codice di procedura civile: nomina il perito per la valutazione de'fondi seminati a granone, e pe'quali è dovuta agli attuali coloni la prestazione del terraggio alla ragione del quinto del prodotto, il signor Florindo Gigli, perito cedolato, domiciliato e residente in Chieti; destina per la prestazione del giuramento del perito anzidetto l'udienza di questa pretura del tre settembre 1867, alle ore 10 antimeridiane, previa citazione a detta udienza delle parti interessate da farsi per mezzo di proclami, e ne'modi e colle cautele prescritte dal tribunale civile e correzionale di Chieti col citato provvedimento. — Chieti, 17 agosto 1867. — Nicolò Cianchi, pretore. — Petroni Francesco, cancelliere.

L'anno milleottocento sessantasette, il dì trenta agosto in Chieti e suo tenimento. Ad istanza del sig. Filippo Tecco, proprietario domiciliato e residente in Chieti, quale affittatore della tenuta di Reja e Succeto, appartenente al comune di Chieti. Io Vincenzo De Angelis, usciere presso la pretura mandamentale di Chieti, ove sono domiciliato, salita piazzetta, vico Cionci, numero 3, dichiaro che il ricorso e decreto del pretore di Chieti del dì diciassette andante è stato apposto ne'luoghi indicati dal provvedimento del dì 14 stante, reso dal tribunale civile e correzionale di Chieti. In pari tempo ho citato i coloni di Reja e Succeto, appartenente al comune di Chieti a comparire innanzi al pretore di questo mandamento il mattino di martedì tre settembre 1867, alle ore 10 antim. nel palazzo de'signori Rizzacasa, strada Piazzetta, numero civico 39, ad oggetto di assistere ed essere presenti alla prestazione del giuramento del perito Florindo Gigli di Chieti, onde adempiere alle operazioni di cui è parola nel detto decreto, e fissare il giorno, luogo ed ora in cui avranno incominciamento le operazioni tutte a lui affidate. Il suddetto perito sarà citato con separato atto. — Vincenzo De Angelis, usciere.

2277 Federico Francese, proc.

Accettazione d'eredità
con beneficio d'inventario.

La nobil signora Giacinta del fu nobil signor Ranieri Conversini, vedova del fu nobil signor Lorenzo Martelli, qual madre e legittima rappresentante dei signori Paolo, Giuseppe, Penelope, Amalia e Laura, figli minorenni di essa e del nominato fu signor Martelli, ha, con atto di questa cancelleria del dì corrente ed unicamente per soddisfare al disposto dall'art. 226 del Codice civile del Regno, accettato con beneficio di legge e d'inventario la eredità relitta dal suddetto fu signor Martelli, morto in Pisa il dì 8 giugno prossimo decorso.

Dalla cancelleria del 1° mandamento di Pisa, 22 agosto 1867.

2288 Luigi Pelliccia, canc.

Pretura di Rosignano Marittimo.

I signori Vincenzo, Achille, Ulisse, Cesira, Clementina ed Alessandra, figli del fu Francesco Chiellini di questa terra, defunto nel 19 maggio 1867, hanno oggi con beneficio d'inventario accettata avanti di me l'eredità intestata del detto fu loro genitore.

Li 19 agosto 1867.

2291 Alessandro Bonsi, canc.

Avviso. 2298

Si deduce a pubblica notizia per tutti gli effetti di ragione che il sottoscritto a datare dal 1° agosto corr. non ha più alcun interesse nella taberna ad uso di vendita di cappelli posta in Firenze sull'angolo tra via de'Calzajoli e via della Nave, la quale appartiene al solo signor Odoardo Paoletti; perciò il sottoscritto dichiara che non riconoscerà veruna obbligazione che venisse contratta dal detto Paoletti, ma quelle soltanto che esso Pugi sarà per contrarre, per dependenza dell'altra taberna a lui spettante posta in via della Nave, n° 6.

Firenze, 21 agosto 1867.

Gaetano Pugi.

Diffidamento. 2286

La marchesa P. De Gregorio ed il marchese L. De Gregorio, senatore del Regno, fanno pubblicamente noto, per tutti gli effetti di ragione: che non hanno mai comprato nè comprano nulla in credito; che hanno pagato, pagano, e pagheranno in pronti contanti tutto ciò che acquistano, e che non riconoscono nè riconosceranno debiti fatti a nome loro da chicchessia.

Firenze, 22 agosto 1867.

FIRENZE — Tip. Eredi Botta.